

SOSTENIBILITÀ E REGIME RIMEDIALE NELLA VENDITA
DEI BENI DI CONSUMO

*SUSTAINABILITY AND REMEDIAL REGIME IN THE SALE OF
CONSUMER GOODS*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 18, febrero 2023, ISSN: 2386-4567, pp. 430-467



Andrea
FANTINI

ARTICOLO CONSEGNATO: 3 de octubre de 2022

ARTICOLO APPROBATO: 5 de diciembre de 2022

ABSTRACT: L'atto di consumo va assumendo una dimensione assiologica che merita di essere proiettata anche in una prospettiva rimediale. È il rapporto tra diritto e sostenibilità ad essere sollecitato. Una politica di incentivo del rimedio riparatorio dei beni è centrale nel progetto di un mercato unico sostenibile, in cui l'inseparabilità tra interessi individuali e interessi generali deve ispirare la ricerca di un nuovo equilibrio.

PAROLE CHIAVE: Sostenibilità; economia circolare; progresso; consumo; conformità; riparazione dei beni.

ABSTRACT: *The act of consumption is assuming an axiological dimension that deserves to be projected also in a remedial perspective. It is the relationship between law and sustainability that is called for. An incentive policy for the remedy of the repair of goods is central to the project of a sustainable single market, in which the inseparability between individual interests and general interests must inspire the search for a new balance.*

KEY WORDS: *Sustainability; circular economy; progress; consumption; conformity; repair of goods.*

SOMMARIO.- I. SOSTENIBILITÀ: UNO SGUARDO SOCIOLOGICO.- II. SVILUPPO SOSTENIBILE E DOVEROSITÀ SOCIALE.- III. SOSTENIBILITÀ, DIRITTO E PROGRESSO.- IV. ECONOMIA CIRCOLARE E REGOLAZIONE DEL MERCATO.- V. CONFORMITÀ E RIMEDI NELLA NUOVA DISCIPLINA DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO.- VI. POSSIBILI TECNICHE DI INCENTIVO DELLA RIPARAZIONE DEI BENI.- VII. RIMEDIO RIPARATORIO: ULTIMI APPRODI.- VIII. ALLA RICERCA DI UN NUOVO EQUILIBRIO.

I. SOSTENIBILITÀ: UNO SGUARDO SOCIOLOGICO.

Vi è un *fil rouge* che collega la fisica, l'astronomia, le scienze naturali, la sociologia, la filosofia, il diritto: lo chiamiamo Sistema.

Grandi menti moderne dedicano e hanno dedicato la loro vita allo studio di un sistema, del Sistema. Sia che questo assuma variamente le connotazioni di Società, Universo, Ordinamento, eminenti studiosi hanno cercato di individuare i principi che governano un sistema e di ridurre la complessità di un sistema complesso¹.

Sistema complesso è la società. Ed è forse il sistema che registra maggiori incrementi di complessità: quanto più si estende il sapere, tanto più si estende il non-sapere. Quanto più si estende la conoscenza, tanto più si estende il non sapere delle conseguenze².

L'estensione della conoscenza ha generato l'intensificazione della produzione. I meccanismi di produzione continua hanno reso evidente il non-sapere delle conseguenze: ciò lo si suole chiamare «insostenibilità».

L'insostenibilità è un concetto assai più tangibile di ciò che si trova dall'altro lato, la sostenibilità. Sino ad ora abbiamo praticato la insostenibilità. Sappiamo come essere insostenibili. Sappiamo pure che è insostenibile procedere come si è proceduto sino ad ora.

1 Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi, spiega che un sistema complesso è un «sistema descritto da leggi fenomenologiche che non discendono immediatamente dalle leggi che descrivono il comportamento dei singoli componenti», PARISI, G.: *In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi*, Rizzoli, Milano, 2021.

2 CAPOBIANCO, E. e FANTINI, A.: "Rischio pandemia e diritto dei contratti", in AA.VV.: *La differenza e l'ostacolo* (a cura di L. NUZZO e S. TOMMASI), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, p. 136.

• Andrea Fantini

Assegnista di ricerca, PhD, Università del Salento
andrea.fantini@unisalento.it

Frank Trentmann³, nella sua ricostruzione mozzafiato di 500 anni di consumo, ci dà una valutazione piuttosto pessimistica di come ci siamo comportati e ci comportiamo ancora oggi⁴.

L'insostenibilità è dunque l'alterità che compone l'unità della differenza⁵. E la differenza la fa la condotta umana, l'uomo.

Noi ci discostiamo, o quantomeno tentiamo di discostarci, da ciò a cui siamo stati legati sino ad ora. Vale a dire la insostenibilità. L'urgenza non è essere sostenibili ma non essere più insostenibili, perché non vi è più il tempo di essere insostenibili.

Il concetto di sostenibilità fa emergere ed è intimamente collegato a quello di limite. Limite non tanto al consumo, allo spreco; il limite delle risorse, quindi, il limite della vita.

Ed è altresì collegato a solidarietà⁶. Sostenibilità e solidarietà sono accomunate dall'opposizione alla visione egoistica.

3 TRENTMANN, F.: *The Empire of Things. How we Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-First*, Penguin Books, London, 2016.

4 MICKLITZ, H.W.: "Squaring the circle? Reconciling consumer law and the circular economy", *Journal of European Consumer and Market Law*, 2020, vol. 8, num. 6, pp. 229-237.

5 Una distinzione la si può fare solo rispetto ad una unità. Ma la distinzione permette di vedere l'un lato o l'altro. L'unità resta inosservabile. L'unità della distinzione di bene e male non può essere osservato; ed è per questo che il bene è morale, così come il male è morale. Così pure il lecito è diritto e l'illecito è diritto esso stesso. Tali osservazioni sono liberamente ispirate alle straordinarie pagine di LUHMANN, N., DE GIORGI, R.: *Teoria della società*, Franco Angeli, Milano, 1992.

6 Solidarietà icasticamente definita «una finestra aperta sulla società per consentire il suo sviluppo ordinato» da VETTORI, G.: "Persona e mercato al tempo della pandemia", *Persona e mercato*, 2020, num. 1, p. 6. Identifica nella solidarietà un «[p]rincipio speculativo, interno all'ordine giuridico; forza di coesione entro l'organismo del diritto obiettivo, e quindi motivo operante, dall'interno, nel processo di creazione dei diritti subbiettivi» PUGLIATTI, S.: *Teoria dei trasferimenti coattivi*, Casa Tipografica Ettore Silva, Messina, 1931, p. 111. In tale prospettiva, l'illustre A. considera la solidarietà un «veicolo unico, [...] attraverso il quale si stabilisce *ab origine* un ineliminabile contatto tra lo Stato e l'individuo, e quindi tra il diritto obiettivo e il diritto subbiettivo, unica fonte dalla quale nasce, con quello, l'obbligo di attuazione e tutela da parte dello Stato, e con questo la facoltà legittima del singolo, alla quale, estendendosi l'obbligo di tutela, si estende anche il diritto di (limitata e condizionata) disposizione, che con quella si fonde». Con particolare riguardo al rapporto obbligatorio, indica che la «formula solidarietà [...] fa riferimento ad un contemperamento d'interessi superindividuali nella prospettiva etica dell'affievolimento del "dato egoistico" non in quella economica della produttività» CICALA, R.: *Produttività, solidarietà e autonomia privata*, *Rivista di diritto civile*, 1972, p. 298. In tale prospettiva, PERLINGIERI, P.: ««Depatrimonializzazione» e diritto civile», in *Id.: Scuole, tendenze, metodi*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1988, pp. 173 ss.; *Id.*: «Mercato, solidarietà e diritti umani», *Rassegna di diritto civile*, 1995, pp. 82 ss.; *Id.*: «La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo», in *Id.: Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, pp. 308 ss.; ma anche RODOTÀ, S.: *Le fonti di integrazione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1969; LUCARELLI, F.: *Solidarietà e autonomia privata*, Jovene, Napoli, 1970, pp. 92 ss.; LIPARI, N.: ««Spirito di liberalità» e «spirito di solidarietà»», *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1997, pp. 1 ss.; STANZIONE, P.: *La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999; RODOTÀ, S.: *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 36, pone l'accento sull'emersione di un «ecological citizen», non condizionato nel suo agire dal riferimento esclusivo a interessi egoistici o logiche di mercato, «ma necessariamente coinvolto in processi collettivi, dove si manifesta un'ulteriore connessione – quella tra solidarietà e partecipazione – che fa riemergere la solidarietà come virtù repubblicana»; RIZZO, V.: «Contratto e costituzione», *Rassegna di diritto civile*, 2015, pp. 349 ss.

Anzi, sostenibilità è il contrario di egoismo. L'egoismo connota la centralità dell'io e disvela la sua componente di asocialità. E l'asocialità non ha a che vedere con la libertà.

Si è autorevolmente sostenuto che «è sostenibile ciò che supera l'egoità e la coniuga con l'altruità, che riappacifica e riduce a sintesi il conflitto generazionale, ciò che esalta la doverosità senza la quale non può esservi socialità, cioè che spiega lo sviluppo (e non la soluzione) tra *status personae* e *status civitatis*, che afferma la continuità tra le libertà individuali e i diritti sociali, che persegue l'effettività del minimo vitale alla persona quale garanzia dell'ordinamento»⁷.

In tal senso si è propugnata la costruzione dell'idea del bene comune⁸, del bene universale. È questa, ad avviso di chi scrive, un'invenzione della ragione moderna che ha la funzione di giustificare le decisioni della politica.

Non dissimilmente lo si fa con il concetto di sostenibilità. Si tratta di un costruito della semantica, della semantica artificiale, poiché non corrisponde a verità. La costruzione di senso intorno a sostenibilità presuppone la libertà, che a sua volta è condizione del sapere.

E libertà di scelta fra sostenibile e insostenibile è un'altra menzogna della società moderna, poiché libertà di scelta significa che si è di fronte ad una alternativa⁹. Tuttavia le alternative sono costruite. Così la scelta, in questo senso, è già scelta. Le possibilità, prima di diventare alternative, sono molteplici. Quando diventano alternative sono già ridotte. È questa un'artificialità, che non ha a che vedere con la libertà.

Così, le possibilità di essere sostenibili sono molteplici. Tuttavia le alternative – così ridotte tra le molteplici possibilità – che ci vengono proposte sono le meno sostenibili.

Di qui la non libertà di scelta. Il poter decidere solo su ciò su cui non si può decidere.

Altro concetto collegato a sostenibilità è quello di educazione. Educazione alla sostenibilità: missione ardua. Il problema, atavico, è che l'azione dei singoli

7 CATERINI, E.: *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018. Opera recensita da PERLINGIERI, G., "«Sostenibilità», ordinamento giuridico e «retorica dei diritti». A margine di un recente libro", *Il Foro napoletano*, 2020, num. 1, pp. 101-118 e PENNASILICO, M.: "Recensione a E. Caterini, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*", *Rassegna di diritto civile*, 2018, pp. 1511 ss.

8 Tra i più ferventi sostenitori della categoria dei beni comuni, MATTEI, U.: *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

9 Senza alternativa, d'altronde, non è possibile scegliere.

compone l'azione della collettività e il singolo, «l'uomo è costituzionalmente, un ribelle»¹⁰.

Si diceva, sostenibilità è un costrutto della semantica che si è affermato nella comunicazione sociale. Lo stesso dicasi di sviluppo sostenibile. Ma cosa vuol dire sostenibilità? Può una centrale elettrica dirsi sostenibile¹¹? Può un inceneritore dirsi sostenibile? Ed è sostenibile lo sviluppo sostenibile?

II. SVILUPPO SOSTENIBILE E DOVEROSITÀ SOCIALE.

Di là che l'espressione racchiude in sé un evidente ossimoro¹² consistente nell'accostare, nella medesima locuzione, due parole che esprimono concetti contrari ed antitetici – quelli di sviluppo economico e di sostenibilità ambientale – il concetto di sviluppo sostenibile è diventato in questi ultimi anni un punto focale della discussione tra economisti ed ecologisti; l'aggettivo si è presentato, in questa discussione, più come una correzione che come una specificazione del sostantivo.

L'espressione è entrata nel linguaggio e nel senso comune, come il segnale di un profondo cambiamento di sensibilità, di una più diffusa e consapevole coscienza ecologica.

Lo sviluppo sostenibile è stato efficacemente definito come «lo sviluppo che garantisce ad ognuno i servizi ambientali, sociali ed economici di base senza minacciare l'evoluzione dei sistemi (naturale, costruito, sociale) dai quali dipendono tali servizi»¹³.

Già nel 1972 nel Rapporto del Club di Roma si diceva che la crescita economica è incompatibile con la sostenibilità perché, prima o poi, al crescere della popolazione mondiale si genereranno delle necessità cui non si potrà far fronte se non intaccando le risorse naturali al momento presenti¹⁴.

10 «E forse i ribelli possono mai esser felici?», le parole di Ivan Karamàzov, in DOSTOEVSKIJ, F.M.: *I fratelli Karamàzov*, Sansoni, Firenze, 1966, nelle sublimi pagine del capitolo Il Grande Inquisitore.

11 È recentissimo l'annuncio, da parte delle autorità USA, della svolta sulla fusione nucleare, dopo la produzione, per la prima volta nella storia in un laboratorio della California, di una reazione che genera più energia di quella necessaria per innescarla. Si tratta di una fonte di energia più sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto alle fonti basate sui combustibili fossili o sulla fissione nucleare.

12 In tal senso CAFAGNO, M.: "Cambiamenti climatici tra strumenti di mercato e potere pubblico", in AA.VV.: *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile* (a cura di G.F. CARTEI), Giappichelli, Torino, 2013, pp. 105 ss.

13 Definizione rinvenibile nel programma *Local Agenda 21*, elaborato nel 1994 dall'ICLEI (*International Council for Local Environmental Initiatives*).

14 Il riferimento è al Rapporto sui limiti dello sviluppo, commissionato al MIT dal Club di Roma, MEADOWS, D.H., MEADOWS, D.L., RANDERS, J. e BEHRENS, III W.W.: *The Limits to Growth*, Universe Books, New York, 1972.

Di qui il concetto di sostituibilità delle risorse. Il grado di sostituibilità delle risorse è inversamente proporzionale al grado di sostenibilità dello sviluppo: la sostituibilità aumenta al diminuire della sostenibilità. Attualmente il dibattito ruota attorno alle due posizioni mediane della scala della sostituibilità-sostenibilità e si tenta di venire a capo della questione relativa alla conservazione del capitale naturale senza però bloccare la crescita economica.

L'idea di sviluppo sostenibile tende a mettere in crisi le posizioni antropocentriche e ad aprire la strada a quelle biocentriche ed ecocentriche, che prendono in considerazione tutti i viventi e non viventi del pianeta¹⁵.

In questo scenario si inserisce il contributo dell'ONU che, nel corso della sua Assemblea generale del 25 settembre 2015, ha approvato il documento denominato «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile», definito «... un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità», risultato di un processo preparatorio lungo e complesso.

Anche l'Unione Europea ha adottato una postura articolata che coinvolge molteplici settori e, così, i Paesi membri stanno convergendo verso obiettivi vincolanti con legislazioni coordinate¹⁶. In particolare, il *Green Deal* europeo stabilisce l'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050¹⁷. In questo, come pure in altri documenti, emerge la centralità del concetto di sviluppo sostenibile e, dunque, di sostenibilità, non solo con riferimento alla tutela dell'ambiente, ma anche con più ampie declinazioni sociali¹⁸.

15 Non pochi gli appelli ad un uso sostenibile delle risorse contenuti nell'enciclica *Laudato si'* di Papa Francesco. In particolare si legge che «la sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale» (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015). Alla base del pensiero del Santo Padre si colloca l'idea di un futuro che richiede con urgenza un reale cambiamento, a supporto di un mondo che assuma come valore intrinseco la qualità della vita, dei rapporti tra gli uomini e dei rapporti tra l'uomo e l'intero pianeta, la sua casa comune.

16 Un quadro del sistema multilivello di governance ambientale europea e delle criticità sorte a valle della crisi economica e delle alterazioni della *membership* europea è offerto in JORDAN, A., GRAVEY, V., ADELLE, C.: "EU Environmental Policy at 50: Retrospect and Prospect", in *Id.: Environmental Policy in the EU*, Routledge, London-New York, 2021, pp. 357 ss.

17 Su cui, cfr. LIONELLO, L.: "Il Green Deal europeo. Inquadramento giuridico e prospettive di attuazione", *Jus*, 2020, num. 2, pp. 105 ss.

18 Infatti, il temine *sostenibile*, «nato nel mondo delle politiche ambientali (soprattutto per il concetto di 'sviluppo sostenibile)', rapidamente ha contaminato settori diversi: la finanza sostenibile, il turismo sostenibile, l'architettura sostenibile, l'agricoltura ecc. oggi tutto appare sostenibile, o, più spesso, insostenibile», così CARTABIA, M. e SIMONCINI, A.: "Introduzione", in *Id.: La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 13. Sul punto anche BIFULCO, R.: *La responsabilità giuridica verso le generazioni future tra autonomia della morale e diritto naturale laico*, in AA.Vv.: *Diritti e costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite* (a cura di A. D'ALOIA), Giuffrè, Milano, 2003, p. 171. Infatti, quanto al concetto di sostenibilità, le «origini sono rinvenibili, senza dubbio, nella materia ambientale, in cui si fa riferimento alla potenzialità di un certo ecosistema di permanere inalterato nel tempo; ma il tema della sostenibilità si ricollega anche ad altri settori quali quello economico, sociale e culturale», SCIANCALEPORE, G.: "Le dimensioni della sostenibilità", *Iura and Legal System*, 2020, num. 1, p. 8. Cfr. CIRILLO F.: "La sostenibilità come diritto delle generazioni presenti?", in LANNI, S.: *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Giappichelli, Torino, pp. 139-140.

In relazione all'attuazione dell'Agenda 2030, il Consiglio dell'UE ha emanato due importanti Conclusioni: «La risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – il futuro sostenibile dell'Europa», adottata nel 2017 e la più recente «Verso un'Unione sempre più sostenibile entro il 2030», elaborata nel 2019, grazie alle quali esorta la Commissione a elaborare una strategia globale di attuazione che delinea tempistiche, obiettivi e misure concrete per integrare gli SDGs (Sustainable Development Goals) in tutte le relative politiche interne ed esterne dell'UE.

In Italia, in particolare, nel dicembre 2017 è stata approvata la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), che definisce le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 ed è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle «5P» dello sviluppo sostenibile proposte dall'Agenda 2030, ciascuna delle quali contiene scelte e obiettivi strategici per l'Italia, correlati agli SDGs dell'Agenda 2030¹⁹.

A partire da questa cornice globale di riferimento, è possibile entrare con più dettaglio nel concetto di sviluppo sostenibile, richiamando, seppur in estrema sintesi, alcuni dei concetti chiave che ne sono alla base. Tra di essi quelli di: a) approccio sistemico: pone enfasi non soltanto sulla rilevanza del fenomeno studiato e degli elementi che lo caratterizzano, ma anche e soprattutto sulle interazioni tra tali elementi e sulle sinergie che si sviluppano tra gli stessi; b) complessità: alla base del pensiero sistemico si pone l'idea che un sistema è qualcosa di più della somma delle parti che lo compongono. Questa affermazione si oppone ad ogni tentativo di riduzionismo, alla linearità causa-effetto, alla scomposizione della realtà in parti tra loro isolate, ponendo l'accento sull'aspetto globale della conoscenza, sulla complessità strutturale del tutto, degli organismi e sulle interazioni tra i vari fenomeni. Il concetto di sistema diviene così una nozione-chiave per la formulazione di una nuova concezione del mondo; c) incertezza: l'approccio sistemico richiamato porta a considerare che l'ambiente e le società sono regolati da meccanismi complessi, caratterizzati da dinamiche non lineari e pertanto difficilmente prevedibili; d) limite: la prestigiosa rivista scientifica *Nature* ha pubblicato a tale proposito un lavoro di numerosi scienziati, nel quale è evidenziato come in molte situazioni l'impatto umano sui sistemi naturali sia ormai vicino a dei punti critici ("soglie"), oltrepassati i quali gli effetti generati potrebbero essere devastanti per l'umanità. Perciò, vengono identificati dal punto di vista biofisico dei "confini del pianeta" (*planetary boundaries*) che l'intervento umano non dovrebbe superare, per non scatenare effetti devastanti e drammatici

19 BACHIORRI, A.: "Agenda 2030: un'opportunità per costruire insieme un futuro sostenibile", *Quaderni di ricerca sull'artigianato*, 2020, num. 3, p. 305.

per i sistemi sociali, economici e ambientali²⁰; e) la logica del lungo periodo: è forse l'aspetto evocato più esplicitamente nel Rapporto *Brundtland*.

Il riferimento alle generazioni future, porta necessariamente l'attenzione non solo sulla prossima generazione ma anche su quelle successive, coloro che popoleranno il pianeta in un futuro anche molto lontano, espandendo così le prospettive della pianificazione e delle relative valutazioni alla dimensione inter-generazionale²¹.

Di qui gli approcci, sia pur timidi, sotto forma di tentativi di giuridificare i rapporti tra le generazioni presenti e future²² (anche come doveri della generazione presente²³).

La dimensione di co-responsabilizzazione che caratterizza la componente dello sviluppo sostenibile riconducibile al principio di sussidiarietà²⁴ porta a riconoscere anche ai singoli operatori economici – consumatori inclusi – un ruolo partecipativo diretto nel processo di realizzazione di una società più sostenibile²⁵.

III. SOSTENIBILITÀ, DIRITTO E PROGRESSO.

Proprio questo rinnovato contesto culturale e l'apparato valoriale di cui è espressione l'Agenda 2030 possono permettere al principio dello sviluppo

20 I ricercatori hanno inoltre stimato i dati numerici che dovrebbero essere «invalicabili» per nove parametri planetari: buco dell'ozono, perdita di biodiversità, inquinamento chimico, cambiamento climatico, acidificazione degli oceani, uso dell'acqua dolce, cambiamento d'uso del suolo, cicli dell'azoto e del fosforo e aerosol atmosferici.

21 BACHIORRI, A.: "Agenda 2030", cit., pp. 299-300.

22 Cfr. D'ALOIA, A.: "voce Generazioni future (diritto costituzionale)", in D'AMBROSIO, R.: *Enciclopedia del diritto - Annali IX*, pp. 331 ss.; Id.: "Costituzione e protezione delle generazioni future?", in AA.VV.: *Responsabilità verso le generazioni future* (a cura di F. CIARAMELLI e F.G. MENGA), Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 293 ss.; CATERINI, E.: *Sostenibilità*, cit., pp. 114 ss.; Id.: "Sustainability and Civil Law", *The Italian law journal*, 2018, pp. 289 ss.; CACCAVALE, C.: "Per un diritto sostenibile", in AA.VV.: *Crisi della legge e produzione privata del diritto* (a cura di G. CONTE e M. PALAZZO), Giuffrè, Milano, 2018, pp. 241 ss.; PERLINGIERI, C.: "Nuove forme di partecipazione politica e «metodo democratico»", *Rassegna di diritto civile*, 2018, pp. 873 ss.

23 I diritti delle generazioni future sono coniugati come doveri della generazione attuale, per esempio, da MABELLINI, S.: "La sostenibilità in campo ambientale e i diritti delle generazioni future: un'ulteriore prova delle capacità palinogenetiche dell'art. 9, comma 2, Cost.", *Diritto e società*, 2, 2018, pp. 151 ss. Non c'è dubbio, poi, che nelle costituzioni ci sia una necessaria «proiezione verso le future generazioni» che però non si traduce necessariamente in un richiamo esplicito, così GRASSI, S.: "La Costituzione siamo noi", *Nomos*, 2017, num 1, p. 11.

24 PERLINGIERI, P.: "La sussidiarietà nel diritto privato", *Rassegna di diritto civile*, 2016, *passim*.

25 BERTELLI, F.: «Dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore», conformità oggettiva ed economia circolare», in AA.VV.: *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo* (a cura di G. DE CRISTOFARO), Giappichelli, Torino, 2022, p. 223. Cfr. CAPALDO, G.: "Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile", *Persona e mercato*, 2020, pp. 334 ss., la quale osserva come «[l]ibertà, diritti sociali, diritti umani fondamentali rappresentano il banco di prova di qualsiasi opzione di sistema economico, sollecitando un'indagine che, oltre che giuridica, affronti e risolva anche opzioni etiche e di giustizia distributiva e sociale» e afferma che «la sussidiarietà è un valore dell'ordinamento giuridico che presuppone l'integrazione tra potere pubblico e gruppi sociali nel primato della libertà e della società civile [...] l'art. 118 della Cost. è una conferma del riconoscimento della centralità della persona umana sia come singolo sia nelle formazioni sociali».

sostenibile, che ne offre una sintesi, di conformare anche le attività private. Anche per questa ragione, un rapido sguardo agli obiettivi dell'Agenda 2030 permette di sottolineare che l'approccio integrato che la caratterizza non può portare a considerare il diritto privato impermeabile alla sostenibilità²⁶.

Anzi, non solo non può considerarsi estraneo alla tradizione ecologica, ma il diritto privato rappresenta un fattore potenzialmente determinante per il perseguimento dell'obiettivo 12 dell'Agenda 2030, specificamente dedicato a «consumo e produzione responsabili»²⁷.

La domanda, a questo punto, che ci si pone è la seguente: come può il diritto, il diritto privato, ridurre la insostenibilità?

Si tenterà di darle risposta nel prosieguo, assumendo a premessa obbligata che quando ci si rivolge al diritto per ridurre il rischio di un qualcosa è già troppo tardi.

Prima, però, si cercherà di attribuire significato a sostenibilità.

Per riempire di senso un concetto frutto di costruzione semantica che, come visto innanzi, regge però sui presupposti fallaci della distinzione di una unità inosservabile, si deve procedere coniugando astrattezza e risvolti pratici.

La prima fonte di senso sta nell'individuare «nella sostenibilità un concetto essenziale per il progresso materiale e spirituale e, quindi, del diritto»²⁸.

La seconda fonte di senso risiede nel disvelare tramite la sostenibilità la «necessità di adattare le categorie alla domanda di giustizia, nonché di proporre soluzioni, nel momento applicativo, non tanto conformi alla lettera della legge ma adeguate alla sua *ratio*, alla logica complessiva del sistema giuridico vigente»²⁹,

26 BERTELLI, F.: "CSR Communication e consumo responsabile: un circolo virtuoso per la Circular Economy?", in LANNI, S.: *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Giappichelli, Torino, p. 195. Cfr. BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico* (1950), rist., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994, p. 48, là dove chiarisce che il diritto non ha il compito meramente statico di conservare immutata la realtà, nonché «di proteggere l'attuale distribuzione mediante il conferimento di diritti soggettivi ai presenti detentori, esso ha anche il compito dinamico di renderne possibile il perenne rinnovamento, di agevolare la circolazione di beni e la vicendevolesse utilizzazione dei servizi in conformità coi bisogni via via emergenti»; DI SABATO, D.: "Diritto privato, rapporti economici, sostenibilità ecologica", 25 *Cardozo Electr. L. Bull.*, 2019, pp. 1 ss; CACCAVALE, C.: "Per un diritto", cit., pp. 241 ss.; MIGNONE, C.: "Diritti e sostenibilità. una ricostruzione per immagini", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2021, num. 14, pp. 210 ss.

27 BERTELLI, F.: ««Dichiarazioni», cit., pp. 221-222.

28 La definizione è di PERLINGIERI, G.: ««Sostenibilità»», cit., p. 101.

29 Complesso e unitario, PERLINGIERI, P.: "Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente", *Rassegna di diritto civile*, 2005, *passim*.

fondato su valori normativi irrinunciabili e identificativi della legalità costituzionale italiana, come la «solidarietà» e la «dignità umana»³⁰.

Sostenibile è soltanto lo «sviluppo che ha come riferimento» la «persona» e la «coesione sociale»³¹.

Quest'ultimo concetto, ancor più illusorio di sostenibilità non può passare solo attraverso l'esaltazione dei diritti, ma richiede doverosità.

«Occorre assicurare alla persona i diritti inviolabili³² ma riconoscere i doveri inderogabili dell'uomo. Senza doverosità non c'è socialità»³³, sí che la doverosità è «immanente alla socialità».

La sostenibilità, si è autorevolmente scritto, assurge a parametro di meritevolezza degli interessi perseguiti³⁴.

In coordinamento con le rinnovate istanze di sostenibilità, la tutela del consumatore assume nuovi contenuti in una dimensione evolutiva che intende conferire valore aggiunto alle scelte della persona che, ben oltre il conseguimento del profitto, persegue interessi rilevanti in termini di sostenibilità³⁵.

30 Così PERLINGIERI, G.: ««Sostenibilità»», cit., p. 101, che richiama, a sua volta, i valori evocati da CATERINI, E.: *Sostenibilità*, cit., pp. 11 ss.

31 CATERINI, E.: *Sostenibilità*, cit., p. 145. «Quindi la sostenibilità è un concetto trasversale che riguarda il giudice e il legislatore; ed è anche un sostantivo che deve assistere l'operatività di tutti gli istituti giuridici, al fine di assicurare il rispetto della gerarchia delle fonti e dei valori, nonché la «preminenza della funzione personalista su quella mercantile e patrimonialista», in quanto «senza una considerazione delle fasce deboli il progetto europeo è destinato a svanire», così sempre PERLINGIERI, G.: ««Sostenibilità»», cit., p. 102. Cfr. VETTORI, G.: *Contratto e rimedi. Verso una società sostenibile*, Cedam, Padova, 2021, p. 60; Id.: «Diritti e coesione sociale. Appunti per il seminario fiorentino del giorno 8 giugno 2012», *Persona e mercato*, 2012, p. 4, il quale nota come «[I]e Istituzioni europee fissano l'obbiettivo di uno sviluppo sostenibile basato su una crescita equilibrata e un'economia sociale di mercato altamente competitiva [...] non si tratta di una formula vuota, ma di una clausola generale che deve essere tradotta in principi e regole operative con il concorso di tutte le scienze sociali».

32 Cfr. VITERBO, F.G.: «Bisogni primari della persona e diritti inviolabili: limiti dell'autonomia individuale e collegiale», in AA.VV.: *Destinazioni d'uso e discipline inderogabili nel condominio* (a cura di M. COSTANTINO, A. DE MAURO, V. COLONNA, P. LISI e F.G. VITERBO), Giuffrè, Milano, 2014, pp. 147-193. Alla tutela della persona deve ispirarsi altresì la regolamentazione dei servizi pubblici economici: sul tema, BERTI DE MARINIS, G.: *Disciplina del mercato e tutela dell'utente nei servizi pubblici economici*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, pp. 183 ss.

33 CATERINI, E.: *Sostenibilità*, cit., p. 21.

34 Così PERLINGIERI, G.: ««Sostenibilità»», cit., p. 102. Sul tema, tra gli altri, PERLINGIERI, G.: «Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.», *Foro napoletano*, 2014, p. 63. In merito alle differenti modalità di ricorso ai principi, sottese al controllo sugli atti di autonomia, POLIDORI, S.: «Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale», in AA.VV.: *Fonti, metodo e interpretazione. Primo incontro di studio dell'associazione dei dottorati di diritto privato* (a cura di G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, pp. 391 ss. Con riguardo al controllo di meritevolezza della causa dei contratti di «finanza sostenibile» si veda DI RAIMO, R. e MIGNONE, C.: «Strumenti di finanziamento al Terzo settore e politiche di intervento locale nella «società inclusiva» europea. (Dalla filantropia alla finanza alternativa)», *Giustizia civile*, 2017, pp. 139 ss.

35 VETTORI, G.: «Verso una società sostenibile», *Persona e mercato*, 2021, num. 3, pp. 464 ss.

L'evoluzione si origina nell'economia globalizzata³⁶ attraverso una dinamica di sviluppo caratterizzata dalla circolarità del ciclo produttivo e di consumo, così come finalizzato al recupero, riuso e riciclo del bene³⁷.

L'autonomia privata può pervenire ad un modello di produzione e consumo che preserva detti elementi al limite del loro esaurimento, contemplando il principio di solidarietà³⁸ quale volano del sistema economico³⁹.

Ancor prima, l'arduo compito spetta al legislatore.

IV. ECONOMIA CIRCOLARE E REGOLAZIONE DEL MERCATO.

Anticamente il consumo aveva un'accezione fortemente negativa. Tanto che il latino 'consumere', di riflesso, così come si è fatto strada nelle lingue europee, è venuto a significare variamente 'esaurire, deperire, finire'.

Considerare il consumo non più come uno spreco o come una rovina per la collettività, ma piuttosto come un modo per rendere le nazioni più ricche, più civili e più forti può essere fatto risalire al XVIII secolo.

Adam Smith ha evidenziato gli impulsi sociali e psicologici che spingono le persone ad accumulare beni, a consumare: hanno iniziato a guardare agli oggetti come 'mezzi di felicità'⁴⁰.

Ciò ha prodotto l'attuazione di modelli di consumo, e prima ancora di produzione, che mettono al centro la gratificazione immediata, il volere e il possedere sempre di più.

36 Sull'evoluzione del sistema economico in senso "globalizzato" si veda CAPOBIANCO, E.: "Globalizzazione, mercato, contratto", *Persona e mercato*, 2017, num. 3, pp. 133-143.

37 Concetti sui quali si ritornerà. Cfr. CIOCIA, M.A.: "Circolarità economica e trasparenza del prodotto", *The European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2022, num. 1, *passim*.

38 RODOTÀ, S.: *Solidarietà*, cit., p. 102, il quale osserva come la solidarietà sia «un principio che fornisce la base legale per la ristrutturazione continua del sistema socio-istituzionale. Mostra così una attitudine inclusiva non solo nei confronti delle persone, ma dell'insieme degli strumenti che, nella variabilità dei tempi e dei contesti, rendono possibile la sua concretizzazione». Sul principio di solidarietà, oltre alle opere citate alla nota 6, cfr. LENER, A.: "Ecologia, persona, solidarietà: un nuovo ruolo del diritto civile", in AA.VV.: *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona* (a cura di N. LIPARI), Roma-Bari, 1974, pp. 337 ss.; LIPARI, N.: "Il senso della Costituzione. La cultura della solidarietà nella Costituzione italiana", *Parlamento*, 1989, pp. 16 ss.; PERLINGIERI, P.: "I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici", *Rivista giuridica del Molise e del Sannio*, 2000, pp. 11 ss.; BUSNELLI, F.D.: "Solidarietà: aspetti di diritto privato", *Iustitia*, 1999, pp. 435 ss.; DI RAIMO, R.: "Date a Cesare (soltanto) quel che è di Cesare. Il valore affermativo dello scopo ideale e i tre volti della solidarietà costituzionale", *Rassegna di diritto civile*, 2014, pp. 1082 ss.; PORENA, D.: *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 172 ss.

39 Cfr. MONTEDURO, M. e TOMMASI, S.: "Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ed esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria", in AA.VV.: *Benessere e regole di rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.D.I.C. in ricordo di G. Gabrielli, Napoli 8-9-10 maggio 2014, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, pp. 161 ss.

40 SMITH, A.: *Teoria dei sentimenti morali*, ediz. it., BUR, Milano, 1995, *passim*.

Modelli di business diversi e più circolari cercano di limitare tali esternalità e possono aiutare a raggiungere un'economia sostenibile sulla falsariga del modello economico alternativo a "ciambella" di Kate Raworth: un modello che mira a garantire che tutti sulla terra abbiano accesso ai bisogni essenziali, come cibo e istruzione adeguati, senza limitare le opportunità per le generazioni future, proteggendo il nostro ecosistema e tenendo conto dei confini planetari⁴¹.

Per consentire e incentivare tali modelli di business più circolari, il diritto ha sicuramente un ruolo da svolgere e questo vale anche per il diritto dei consumatori "tradizionale". Se il diritto dei consumatori vuole conservare il ruolo di primo piano che nel corso del tempo ha conquistato, esso non deve solo tenere conto degli obiettivi di protezione dei consumatori a breve termine, ma dovrebbe bilanciarli con gli obiettivi di sostenibilità, nell'interesse a lungo termine degli stessi consumatori che intende proteggere⁴².

Riflesso del nuovo modello di «economia circolare»⁴³, sul piano consumeristico, è appunto l'idea di consumo sostenibile, anch'essa espressamente valorizzata almeno nelle ragioni ispiratrici – tradotte nei considerando – dalla Direttiva UE 2019/771⁴⁴.

41 RAWORTH, K: *L'economia della ciambella. Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo*, Edizioni Ambiente, Milano, 2020, p. 373.

42 TERRY, E.: "A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law", *European Review of Private Law*, 2019, num. 4, p. 872.

43 Si parla di «economia circolare» per descrivere quel nuovo modello economico, opposto a quello lineare c.d. «prendi, produci, usa e getta», in cui prodotti e materiali mantengono il loro valore e le loro funzioni il più a lungo possibile. Ciò sul presupposto che le risorse necessarie alla produzione dei beni non sono illimitate, sempre accessibili ed eliminabili a basso costo. Sicché l'implementazione di un simile modello contribuirebbe alla tutela dell'ambiente in una duplice modalità: da un lato, ridurrebbe la domanda e l'utilizzo di materie prime. Dall'altro, diminuirebbe la produzione di rifiuti e di inquinamento. Cfr. MATERA, D.M.: "Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135-bis cod. cons. e nella Dir. 771/2019", *Rivista di diritto privato*, 2022, num. 3, pp. 458-459.

44 Sulla Direttiva UE 2019/771 si vedano ALPA, G.: "Aspetti della nuova disciplina delle vendite nell'Unione europea", *Contratto e impresa*, 2019, III, pp. 825 ss.; CARVALHO, J.M.: "Sale of Goods and Supply of Digital Content and Digital Services. Overview of Directives 2019/770 and 2019/771", *Journal of European Consumer and Market Law*, 2019, pp. 194 ss.; DE FRANCESCHI, A.: *La vendita di beni con elementi digitali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, *passim*; ADDIS, F.: "Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni, regolati nella nuova Direttiva (UE) 2019/771", *Rivista Nuovo Diritto Civile*, 2020, pp. 5 ss.; BARENGHI, A.: "Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita dei beni di consumo", *Contratto e impresa*, 2020, pp. 806 ss.; VENERPE, J.: "White Smoke, but Smoke Nonetheless: Some (Burning) Questions Regarding the Directives on Sale of Goods and Supply of Digital Content", *European Review of Private Law*, 2020, pp. 251 ss.; DE CRISTOFARO, G.: "Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari b-to-c: l'attuazione della dir. UE 2019/771", *Rivista di diritto civile*, 2021, pp. 206 ss.

La nuova normativa sulla vendita di beni di consumo, in realtà, è calata in un contesto normativo già spiccatamente di ispirazione ecologista⁴⁵. Ciò è in primo luogo testimoniato da fonti di rango primario⁴⁶.

All'art. 3, par. 3, del TUE, infatti, si prevede che l'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile⁴⁷, precisando che tale sviluppo debba essere basato (tra gli altri elementi) «su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente». Al paragrafo 5 dello stesso articolo si sancisce il ruolo attivo che l'Unione, nelle relazioni col resto del mondo, svolge nella promozione dello «sviluppo sostenibile della Terra».

Il TFUE, all'art. 11 prevede invece che nella definizione e attuazione delle politiche dell'Unione devono integrarsi le esigenze di tutela dell'ambiente, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Similmente anche l'art. 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione sancisce che le politiche dell'Unione devono mirare a un livello elevato di tutela

45 Sull'importanza del tema ambientale nell'Unione Europea, PENNASILICO, M.: "Economia circolare e diritto: ripensare la 'sostenibilità'", *Persona e mercato*, 2021, num. 4, pp. 715 ss., con un richiamo agli atti europei che valorizzano il principio di sviluppo sostenibile. In questa sede, l'A. parla in tal senso di «conversione» ecologica, ritenendo l'uso di questo termine preferibile rispetto a quello di «transizione», spec. pp. 728 ss.; nonché l.d.: "Dal 'controllo' alla 'conformazione' dei contratti: itinerari della meritevolezza", *Contratto e impresa*, 2020, num. 2, pp. 824 ss., pone in evidenza come nel sistema italo-europeo delle contrattazioni pubbliche e private, emergono interessi sociali e ambientali. Il ruolo che la sostenibilità ambientale deve rivestire nel diritto dei consumatori è oggi ampiamente enfatizzato dalla dottrina, che proprio a tale disciplina attribuisce un ruolo fondamentale nello sviluppo di una economia circolare. Tra le tante opinioni in questo senso si vedano specialmente le riflessioni di MICKLITZ, H.W.: "Squaring", cit., pp. 229 ss.; PENNASILICO, M.: "Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale", *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2017, p. 6, ritiene il consumatore parte attiva, che promuove e difende un mercato più equo, corretto e responsabile. Argomentano la necessità di una generale valorizzazione della tutela dell'ambiente nella stessa concezione di diritto CAPRA, F. e MATTEI, U.: *The Ecology of Law. Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Berrett-Koehler, Oakland, 2015, pp. 1 ss., spec. pp. 131 ss. Per riflessioni sulla rilevanza della sostenibilità in ambito contrattuale cfr. GAETA, M.C.: "Il problema della tutela giuridica della natura: un'analisi comparata tra Italia e Stati dell'America Latina", *Rivista Nuovo Diritto Civile*, 2020, num. 4, pp. 313 ss.

46 IMBRUGLIA, D.: "Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori", *Persona e mercato*, 2021, num. 3, pp. 190 ss., il quale rileva che «la formula dello sviluppo sostenibile è oggi presente in numerose fonti del diritto internazionale e nella giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia. Nel diritto euro-unitario vigente di fonte primaria, lo sviluppo sostenibile è un obiettivo che vincola l'azione interna ed esterna dell'Unione, rispetto a una pluralità di politiche, ambientali, sociali e di mercato. Con riferimento a tale ultima dimensione, il discorso avviato negli ultimi anni determina una nuova stagione di regolazione dell'autonomia privata che comporti un avvicinamento del mercato all'ideale di una gestione delle risorse sostenibile e quindi attenta a evitare sprechi nella produzione e nel consumo dei beni» e conclude evidenziando come «[t]ale obiettivo passa per il diritto privato. In particolare, esso si articola in una strategia di effettivo controllo delle dichiarazioni pubblicitarie ingannevoli, nella previsione di uno scambio informativo esteso alle caratteristiche relative alla durabilità e riparabilità del bene, a un forte incentivo della riparazione in luogo della sostituzione, nonché di riutilizzo del bene». Tra le *milestone* richiamate dalla Corte internazionale di Giustizia per evidenziare il ruolo ermeneutico del principio dello sviluppo sostenibile si ricorda, in particolare, la decisione *Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia)*, 25 September 1997, accessibile al link www.icjij.org/public/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf.

47 Sulla nozione di sviluppo sostenibile, PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto", *Persona e mercato*, 2015, num. 1, pp. 37 ss., nonché l.d.: "Economia", cit., pp. 714 ss.

dell'ambiente e di miglioramento della sua qualità, da garantire in conformità al principio di sviluppo sostenibile⁴⁸.

Come pare evidente, in queste fonti l'idea stessa di sviluppo sostenibile viene fermamente ricollegata alla tutela dell'ambiente, e si traduce nell'affermazione della necessità di un nuovo mercato unico sostenibile⁴⁹.

In tempi recenti le istituzioni euro-unitarie sembrano aver dato concretezza all'obiettivo, affermato nelle fonti di rango primario, di instaurazione di un mercato unico sostenibile.

Obiettivo che vincola l'azione interna ed esterna dell'Unione, rispetto ad una pluralità di politiche, ambientali, sociali e di mercato.

Il principio dello "sviluppo sostenibile" – introdotto, ma non definito dal Trattato di Amsterdam del 1997 – trova la sua più nota definizione nel Rapporto della Commissione mondiale su ambiente e sviluppo del 1987 (c.d. Rapporto *Brundtland*)⁵⁰, che considera "sostenibile" lo «sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri».

L'analisi del rapporto tra legalità costituzionale e sviluppo sostenibile, effettuata senza preconcetti ideologici e nella consapevolezza della gerarchia assiologica che legittima il sistema ordinamentale vigente, consente di cogliere che la nozione di sviluppo sostenibile non può che conformarsi alla priorità dei valori personalistici e solidaristici⁵¹, indicata dal diritto positivo italo-europeo⁵².

48 MATERA, D.M.: "Difetto", cit., p. 460.

49 A tali conclusioni giunge il Parlamento Europeo nella Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori" (2020/2021(INI)), accessibile al link www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_IT.html. Sul punto, cfr. IMBRUGLIA, D.: "Mercato", cit., pp. 501 ss.

50 Il documento, commissionato dalle Nazioni Unite sotto il titolo *Our Common Future*, è indicato, solitamente con il nome della coordinatrice Gro Harlem Brundtland, che nel 1987 presiedeva la Commissione.

51 PERLINGIERI, P.: "Principio personalista, dignità umana e rapporti civili", *Annali della SISDiC* 2020, pp. 1 ss.

52 PENNASILICO, M.: "Sviluppo", cit., p. 41. Ampia dimostrazione della primazia dei valori personalistici e solidaristici, in PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 433 ss.; si veda anche LIPARI, N.: *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Studium, Roma, 2004; RODOTÀ S.: *Dal soggetto alla persona*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp. 26 ss.; Id.: "Il nuovo Habeas Corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione", in AA.Vv.: *Tratt. bio-dir. Rodotà e Zatti, Ambito e fonti del biodiritto* (a cura di S. RODOTÀ e M. TALLACCHINI), Giuffrè, Milano, 2010, pp. 169 ss.; Id.: *Solidarietà*, cit., 2014; BUSNELLI, F.D.: "La persona nell'interazione tra norme di diritto internazionale e principi di diritto privato «costituzionalizzato»", in AA.Vv., *L'incidenza del diritto internazionale sul diritto civile*, Atti del 5° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., Capri 25-27 marzo 2010, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, pp. 43 ss.; PARENTE, F.: "La persona e l'assetto delle tutele costituzionali", in G. LISELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. 1 ss. Più in generale, anche al principio dello sviluppo sostenibile potrebbe essere riconosciuta quella funzione «nomogenetica», che assegna «anche a soggetti diversi dal legislatore, il compito di enucleare quello che il legislatore non riesce più a fare in via esclusiva» (ADDIS, F.: "Sulla distinzione tra regole e principi", *Europa e diritto privato*, 2016, p. 1043).

Alla luce di tali linee di indirizzo, il quadro normativo programmatico delineato negli ultimi anni determina una nuova stagione di regolazione dell'autonomia privata che comporti un avvicinamento del mercato all'ideale di una gestione delle risorse sostenibile e quindi attenta a evitare sprechi nella produzione e nel consumo dei beni.

Considerazioni etiche, sociali ed ecologiche hanno acquistato crescente importanza nella definizione delle scelte del consumatore nel mercato.

La classica visione del diritto dei consumi, che rispecchia il modello dell'*homo oeconomicus* – il modello di «agente economico razionale» – deve essere riesaminata oggi alla luce di atti di consumo posti in essere da attori che agiscono nel mercato come portatori di interessi complessi.

La capacità di una merce di soddisfare bisogni è sempre più spesso valutata anche in base a considerazioni ecologiche, sociali e politiche, e non soltanto guardando al funzionamento del bene acquistato e alla possibilità di goderne in modo pieno ed esclusivo.

Ormai non si tratta di un fenomeno “di nicchia”. Il “consumo etico” è cresciuto negli ultimi anni, tanto da influenzare il versante della produzione e dell'offerta di merci. Si assiste, infatti, al proliferare di operatori commerciali che adottano (e pubblicizzano) politiche di sostenibilità su più fronti: dalla selezione delle materie prime, alle tecniche di produzione, fino alle condizioni di lavoro dei propri dipendenti⁵³.

Si mette da parte l'obiettivo della convenienza del risultato immediato secondo la prospettiva della visione neoclassica che poggia sulla teoria dell'interesse personale.

Le scelte di consumo non rispondono più soltanto al puro calcolo egoistico. L'atto di consumo spesso assume una dimensione assiologica che merita di essere proiettata anche in una prospettiva rimediabile⁵⁴. Si cercherà di chiarire in che modo.

L'atto di consumo, dunque, diviene così «atto assiologico»⁵⁵. Il consumatore etico, del resto, è disposto a pagare un prezzo più alto per avere beni che assicurino

53 MIGNONE, C.: Relazione dal titolo “Homo oeconomicus, homo ecologicus, homo digitalis. Towards a sustainable consumer law” nell'ambito della Summer School “Consumer Rights and Europe's Digital Future” tenutasi a Lecce il 10 maggio 2022.

54 Così QUARTA, A.: “Per una teoria dei rimedi nel consumo etico. La non conformità sociale dei beni tra vendita e produzione”, *Contratto e Impresa*, 2021, num. 2, p. 523. Cfr., MEZZASOMA, L.: “Consumatore e Costituzione”, *Rassegna di diritto civile*, 2015, num. 1, pp. 311 ss.

55 QUARTA, A.: “Per una teoria”, cit., pp. 523 ss.

questa corrispondenza, nella convinzione che le loro scelte individuali di acquisto contribuiscano a promuovere un mercato più giusto ed equo.

Tutto ciò porta a riflettere sul rapporto che lega il «consumo sostenibile» agli obiettivi di regolazione del mercato. Soprattutto se si consideri che questi «nuovi» valori che oggi ispirano l'atto di consumo, non esprimono semplici gusti o capricci del consumatore. Rivelano invece l'attenzione verso il rispetto dei diritti fondamentali, siano essi relativi a persone, a soggetti non umani, o all'ambiente. Diritti che non sono più concepiti in una valenza soltanto verticale – come pretese nei confronti dei pubblici poteri – ma in una dimensione orizzontale, come limite all'esercizio delle attività economiche⁵⁶.

V. CONFORMITÀ E RIMEDI NELLA NUOVA DISCIPLINA DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO.

È il rapporto tra diritto privato e sostenibilità a essere sollecitato, anche alla luce delle trasformazioni tecnologiche e della rivoluzione digitale che hanno aperto spiragli importanti per riflettere, come anticipato, in una prospettiva rimediabile sulla durabilità dei prodotti e sul “right to repair”⁵⁷.

Quanto al primo concetto si registra un'importante evoluzione.

È inevitabile volgere lo sguardo alla nozione di «non conformità», di recente ristrutturata dal legislatore europeo con l'approvazione delle direttive 2019/770/UE e 2019/771/UE sui contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali e sulla vendita di beni di consumo⁵⁸.

Il concetto riflette un assetto di regole alquanto «schiacciato» sulle caratteristiche materiali del bene oggetto del contratto e dove eventuali anomalie del processo produttivo sembrano destinate a rilevare solo se impattano sul diritto del consumatore a usare la cosa al riparo da ipotesi di “malfunzionamento”.

Eppure, un'autorevole dottrina già da tempo ha provato a filtrare, dentro queste maglie piuttosto strette, proprio quelle ipotesi di «non conformità sociale»⁵⁹

56 MIGNONE, C.: Relazione dal titolo “Homo oeconomicus”, cit.

57 QUARTA, A.: “Contenuti digitali e beni con elementi digitali: c'è ancora posto per la proprietà privata?”, in AA.VV.: *Questioni attuali in tema di commercio elettronico* (a cura di T. PASQUINO, A. RIZZO e M. TESCARO, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, pp. 46 ss.

58 Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, accessibile al link <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/770/oj> e Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, accessibile al link <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/771/oj>.

59 L'espressione è usata da PLAIA, A.: “La garanzia convenzionale nella vendita al consumo”, *Rivista di diritto civile*, 2005, p. 159.

che sono dovute a processi produttivi «insostenibili», perché caratterizzati dalla violazione di diritti fondamentali dei terzi.

In particolare, l'art. 2, comma 2, lett. d, della direttiva 99/44/CE, abrogata dalla direttiva UE 2019/771, individuava, quale indice di conformità, le qualità e le prestazioni abituali, precisando che entrambe debbono essere definite anche in relazione alle ragionevoli aspettative del consumatore, «tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche dei beni fatte dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, nella pubblicità o sull'etichettatura»⁶⁰.

In particolare, prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 170 del 2021⁶¹ di recepimento della dir. UE 2019/771 un bene poteva essere considerato conforme a quanto stabilito dalla legge quando era idoneo «all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo» (art. 129, comma 2, lett. a) cod. cons.) ed era quindi in grado di assicurare l'utilizzo tipico e normale a cui sono destinate le cose che rientrano nel medesimo genere merceologico. Rilevavano, pertanto, le caratteristiche intrinseche del bene di consumo le quali assicuravano il perfetto funzionamento del bene, consentendone l'utilizzo.

L'art. 129, comma 2, lett. c) cod. cons. individuava quale indice di conformità le qualità e le prestazioni abituali, da definire non soltanto in relazione a beni dello stesso tipo, ma anche alle ragionevoli aspettative del consumatore «tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sulla etichettatura».

Inoltre, la conformità era verificata a partire dalla descrizione del bene fatta dal professionista (lett. b), rilevando quindi anche i contenuti di opuscoli o altri materiali informativi consegnati al consumatore. L'ultimo indice, infine, riguardava la mancanza di qualità promesse in relazione «all'uso particolare voluto dal consumatore», a patto che questo fosse accettato dal professionista «anche per fatti concludenti» (lett. d)⁶².

La richiamata direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni (dir. 771/2019/UE) ha modificato la disciplina sulla conformità del bene compravenduto, prevedendo, in luogo del complicato sistema di presunzioni di cui all'art. 2 della direttiva 1999/44/CE, due distinti profili di conformità, l'uno, definito soggettivo (art. 6) e, l'altro, oggettivo (art. 7). Dal punto di vista dell'attenzione alle

60 COLLINS, H.: "Conformity of goods, the network society, and the ethical consumer", *European Private Law*, 2014, p. 633.

61 D.lgs. 4 novembre 2021, n. 170 entrato in vigore il 10 dicembre 2021.

62 QUARTA, A.: "Per una teoria", cit., p. 533.

esigenze di sostenibilità, viene in sicuro rilievo la lettera d) di tale ultima disposizione e, quindi, il riferimento alla durabilità quale requisito oggettivo di conformità, di guisa che il venditore è obbligato a fornire al consumatore (art. 5) un bene che possieda la durabilità normale «in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi» (art. 7.1. d). Peraltro, se l'inserimento della «aspettativa di vita media che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi» tra i requisiti di conformità del bene rappresenta l'effetto certo della disposizione, altra dottrina, in via interpretativa, ritiene che il medesimo riferimento (durabilità) arrivi a ricomprendere anche la riparabilità.

Inoltre, sempre ponendoci in un'ottica favorevole ad un mercato sostenibile, rileva che tra gli elementi che concorrono alla formazione dell'aspettativa sulla durabilità del bene, la direttiva UE 2019/771 ricomprende anche le «dichiarazioni pubbliche fatte da o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta» (art. 7.1.d). Tale inciso, si sostiene⁶³, potrebbe fornire una base legale per il contrasto al *greenwashing*⁶⁴ ulteriore e diversa da quella sinora seguita, rappresentata dalla riconduzione di dichiarazioni sostenibili fuorvianti nell'ambito delle pratiche commerciali scorrette⁶⁵.

Quanto al piano rimediabile, l'art. 13 della direttiva UE 2019/771, integralmente trasposto nell'art. 135-bis cod. cons., prevede che in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, o, in subordine, a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto. Ai fini del rimedio c.d. primario (ripristino della conformità del bene), l'art. 13, par. 2, della direttiva UE 2019/771 afferma che il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione. La disposizione poi chiarisce che il venditore è obbligato ad eseguire il ripristino della conformità secondo il metodo

63 VAN GOOL, E. e MICHEL, A.: "The New Consumer Sales Directive 2019/771 and Sustainable Consumption: a Critical Analysis", *Journal of European Consumer and Market Law*, vol. 10, num. 4, 2021, pp. 136-147.

64 Il termine "*greenwashing*" mira a sintetizzare la strumentalizzazione delle informazioni relative alla responsabilità sociale e ambientale dell'impresa per finalità reclamistiche, motivate dal dato fattuale che vede sempre più spesso le decisioni commerciali fondate su ragioni che travalicano l'interesse economico. Così BERTELLI, F.: *Le dichiarazioni di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 45; Id.: «Dichiarazioni», cit., pp. 219 ss. Sul tema cfr. TORELLI, R., BALLUCCHI F., LAZZINI A.: "Greenwashing and Environmental Communication: Effects on Stakeholders' Perceptions", *Business Strategy and the Environment*, 2020, pp. 407 ss. Sugli effetti del *greenwashing* sulle scelte di consumo, in prospettiva sociologica ed economica, cfr. ex multis, CARRIGAN M., ATTALLA A.: "The Myth of the Ethical Consumer – Do Ethics Matter in Purchase Behaviour?", *JCM*, 2001, pp. 560 ss.; MAITRE-EKERN, E.: "The choice of regulatory instruments for a circular economy", in AA.Vv., *Environmental Law and Economics* (a cura di K. MATHIS, B. HUBER), Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2017, pp. 315 ss.; TOPALL, I, NART S., AKAR C., ERKOLLAR A., "The Effect of Greenwashing on Online Consumer Engagement: A Comparative Study in France, Germany, Turkey, and the United Kingdom", *Business Strategy and the Environment*, 2020, pp. 465 ss.

65 IMBRUGLIA, D.: "La sostenibilità dei rimedi consumeristici nella direttiva 771/2019/UE e oltre", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, num. 16, p. 358, il quale richiama i procedimenti AGCM, PS/4026; PI/2486; PS/6302; PS/10211; PS/8438; PS/1038; PS/7235; PS/11400 (tutti disponibili in www.agcm.it).

scelto dal consumatore (riparazione o sostituzione) a meno che questo non presenti costi sproporzionati.

Lo stesso art. 135-bis cod. cons. precisa che la sproporzione va valutata tenendo conto di tutte le circostanze e in particolare: a) del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore⁶⁶.

È dunque rimessa, ancora una volta, al consumatore la scelta tra riparazione e sostituzione.

Le esigenze di sostenibilità sono svilite da siffatto, recentissimo quadro normativo. Dalla mancata gerarchizzazione dei rimedi idonei al ripristino della conformità del bene.

Ancor più se si consideri che a propugnare tali esigenze è la stessa Direttiva UE 2019/771 nei suoi considerando.

Si fa riferimento, in primo luogo, al considerando 32 della Dir. UE 2019/771, nella parte in cui esso precisa che «assicurare una maggiore durabilità dei beni è importante per raggiungere modelli di consumo più sostenibili e un'economia circolare». Allo stesso modo, poi, il considerando 48 individua nella riparazione lo strumento per «incoraggiare un consumo sostenibile e contribuire a una maggiore durabilità dei prodotti»⁶⁷.

Dunque, riparazione quale "*a inherently sustainable remedy*"⁶⁸.

Sebbene la riparazione sia quindi uno dei rimedi primari nel sistema rimediabile delineato dalla direttiva, che è una scelta lodevole in termini di sostenibilità, essa non è preferita al rimedio primario alternativo della sostituzione da parte del legislatore europeo. La scelta tra riparazione o sostituzione spetta al consumatore

66 Art. 13, par. 2, Dir. UE 2019/771. Con riguardo alla sproporzionalità dei costi, può individuarsi una differenza nel tenore letterale tra la vecchia e la nuova normativa. La Direttiva 1999/44, infatti, prevedeva e precisava che un rimedio dovesse considerarsi sproporzionato se imponeva al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: i) del valore che del bene in mancanza del difetto di conformità; ii) dell'entità del difetto di conformità; iii) dell'eventualità che il rimedio alternativo potesse essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. La nuova normativa rende esplicito che ai fini della valutazione sulla sproporzione dei costi del rimedio debba tenersi conto di «tutte le circostanze» e in particolare di quelle indicate alle lettere a), b) e c) del par. 2, art. 13 Dir. UE 2019/771.

67 Cfr. PAGLIANTINI, S.: "Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE 2019/771", *Giurisprudenza Italiana*, 2020, pp. 230 ss.; e in ID.: *Il diritto privato europeo in trasformazione. Dalla direttiva 771/2019/UE alla direttiva 633/2019/UE e dintorni*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 8 ss.; BARENGHI, A.: "Osservazioni", cit., p. 810; MÖLLERS, T.M.J.: "The Weaknesses of the Sale of Goods Directive – Dealing with Legislative Deficits", *Jus civile*, 2020, p. 1186.

68 VAN GOOL, E. e MICHEL, A.: "The New Consumer", cit., pp. 136-147.

nel sistema della direttiva⁶⁹, ma non c'è incentivo o obbligo alcuno per il consumatore di optare per la riparazione invece della sostituzione.

L'impatto ambientale non sembra svolgere alcun ruolo nell'esercizio di ponderazione⁷⁰.

Gli slanci in ottica di sostenibilità, di cui ai citati considerando, sono vanificati e non trovano corrispondenza alcuna nel corpo dell'articolato legislativo.

Peraltro, oltre a non aver previsto una preferenza per la riparazione⁷¹ rispetto alla sostituzione, il legislatore europeo, in modo forse inconsapevole, ha addirittura ridotto gli spazi del ripristino della conformità (e, quindi, quelli della possibile riparazione), introducendo delle ipotesi in cui il difetto di conformità fa sorgere per il consumatore il diritto di chiedere direttamente la riduzione proporzionale del prezzo in conformità o la risoluzione del contratto di vendita (art. 13, par. 4, dir. 2019/771/UE)⁷².

A ben riflettere, in una società in cui i consumatori sono abituati alla gratificazione immediata e i produttori spendono enormi budget «per stuzzicare l'appetito dei consumatori per i prodotti più recenti con le più recenti caratteristiche di design»⁷³ non è oggettivamente semplice poter giustificare l'opportunità di preferire il rimedio riparatorio rispetto a quello della sostituzione.

69 JANSEN, S.: "Hiërarchie der remedies in de consumentenkoop: EU vs VS", *TPR*, 2017, num. 1, p. 211; STAUDENMAYER, D.: "The Directive on the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees – A Milestone in the European Consumer and Private Law", *ERPL*, 2000, pp.547-554; BIANCA M.C.: "Article 3: Rights of the consumer", in AA.VV., *EU Sales Directive – Commentary* (a cura di M.C. BIANCA e S. GRUNDMANN), Intersentia, Antwerpen, 2002, pp.149-168.

70 Un caso della Corte Suprema norvegese del 2006 è piuttosto interessante a tal proposito. In Norvegia, i consumatori hanno anche il diritto di scegliere tra la riparazione o la sostituzione, a meno che il rimedio prescelto non comporti "costi irragionevoli" per il venditore. Il caso riguardava i tacchi di stivali che si erano rotti sei settimane dopo l'acquisto. Il venditore rifiutò la sostituzione in quanto ciò avrebbe comportato costi irragionevoli. La Corte Suprema ha ritenuto ciò giustificato e ha fatto esplicito riferimento a ragioni ambientali: la riparazione era giustificata in quanto sembrava anche l'opzione più rispettosa dell'ambiente.

71 PAGLIANTINI, S.: "Contratti di vendita", cit., pp. 230 ss., il quale sottolinea come il ripristino della conformità mediante un intervento di riparazione del bene/correzione del difetto attesti che la disciplina europea della vendita di beni di consumo e i rimedi a tutela del consumatore non possano essere letti nell'esclusivo interesse di una delle parti, ma siano più in generale deputati a incentivare un consumo sostenibile; BARENGHI, A.: "Osservazioni", cit., pp. 811 ss., il quale nota che «[I]a durabilità e la sostenibilità vengono prese in considerazione dal legislatore della riforma in termini complementari rispetto alla legislazione specifica sui singoli prodotti, individuata come *sedes materiae* più idonea, al fine di collegarvi per un verso la valutazione di conformità del prodotto, nel senso che il prodotto deve garantire la durabilità considerata normale per beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura dei beni specifici, inclusa l'eventuale necessità di una manutenzione ragionevole dei beni».

72 IMBRUGLIA, D.: "La sostenibilità", cit., p. 360.

73 MCCOLLOUGH, J.: "The disappearing repair trades", *International Journal of Consumer Studies*, vol. 33, num. 6, 2009, p. 625.

VI. POSSIBILI TECNICHE DI INCENTIVO DELLA RIPARAZIONE DEI BENI.

È senz'altro corretto affermare che il consumatore si trova nella posizione migliore se dispone di una libera scelta dei rimedi, come avviene attualmente in alcuni Stati membri dell'UE⁷⁴ e come proposto dal *Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)*. Tuttavia, tale libera scelta non tiene conto delle esternalità ed è difficile da conciliare con gli obiettivi di sostenibilità.

Non è (in questa fase) né realistico né auspicabile imporre la riparazione come unico rimedio in tutte le circostanze. Tuttavia, una chiara gerarchia in base alla quale la riparazione avrebbe la priorità rispetto alla sostituzione anziché essere trattata come un'alternativa di pari merito/valore rispetto a quest'ultima, avrebbe almeno un effetto di sensibilizzazione sia sui consumatori che sulle imprese⁷⁵.

Varie sono le ragioni per cui i consumatori possono essere maggiormente attratti dalla sostituzione rispetto alla riparazione.

Tra queste: la maggiore attrattività di un prodotto totalmente nuovo rispetto a uno riparato, sia da un punto di vista funzionale che estetico (c.d. *fashion obsolescence*); la diffidenza dei consumatori nell'affidare il proprio bene a un riparatore; la diffidenza nei tempi in cui la riparazione potrebbe svolgersi; la sfiducia dei consumatori nel fatto che le riparazioni siano eseguite correttamente⁷⁶.

La propensione del consumatore sarebbe inoltre incoraggiata da un dato normativo presente nella nuova disciplina, frutto del recepimento di un noto orientamento della giurisprudenza europea⁷⁷. Il riferimento va all'art. 135-ter, comma 4, cod. cons., nel quale si prevede che il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente all'attuazione del rimedio. Al contraente debole è quindi data la possibilità di ottenere un bene completamente nuovo, senza alcuna spesa, anche a distanza di tempo dal momento della conclusione del contratto.

La bontà del rimedio riparatorio è apprezzabile anche al cospetto di altre tecniche tipicamente considerate sostenibili.

74 Il riferimento è a Grecia, Portogallo e Slovenia.

75 TERRY, E.: "A right", cit., pp. 857-858.

76 TERRY, E.: "A right", cit., pp. 854 ss.; nonché MAK, V., TERRY, E.: "Circular Economy and Consumer Protection", *Journal of Consumer Policy*, 2020, num. 43, pp. 235 ss.; cfr. CARVALHO, J.M.: "The premature obsolescence of the new deal for consumers", *Journal of European Consumer and Market Law*, vol. 10, num. 3, p. 87, il quale pone in risalto come nessun elemento nella Direttiva favorirebbe la riparazione rispetto agli altri rimedi.

77 Si tratta del celebre caso *Quelle*, C. Giust. UE, 17.4.2008, C-404/06, in www.curia.europa.eu.

Risulta essere una strategia molto più efficiente della tecnica del riciclo⁷⁸. La riparazione (e il riutilizzo) consente di risparmiare energia, materiali, acqua e, inoltre, i costi di trasporto per rimettere in uso un prodotto sono generalmente inferiori. Il riciclo è meno efficiente in quanto provoca una perdita di materiale e un deterioramento della qualità dei materiali. Inoltre, riciclare un prodotto implica che lo stesso debba passare attraverso una fase di produzione secondaria per riportarlo in una forma riutilizzabile, richiedendo quindi più consumo di materiale che riutilizzo⁷⁹.

Seppur, come detto, in una logica ispirata a sostenibilità, la riparazione sia da preferire alla sostituzione, probabilmente la tecnica più vicina, in quest'ordine di idee, alla riparazione stessa può considerarsi la sostituzione con beni "rinnovati" o "rifabbricati". La rigenerazione è il processo mediante il quale un prodotto usato viene restituito alla condizione "come nuovo": include selezione, ispezione, smontaggio, pulizia, rielaborazione e rimontaggio e può comportare una combinazione di parti vecchie e nuove.

Si tratta, tuttavia, di una pratica ancora non molto diffusa sul nostro territorio, anche per via della scarsa fiducia riposta dall'utenza verso l'opportunità e convenienza di tale tecnica e che può dar luogo a profili controvertibili sul piano dei diritti dei consumatori⁸⁰.

Una soluzione di compromesso, che richiederebbe un nuovo intervento del legislatore UE, potrebbe essere quella di consentire al venditore di sostituire un prodotto difettoso con altro bene ricondizionato (rigenerato), obbligandolo a fornire al consumatore un nuovo, ulteriore, periodo di garanzia.

Ciò potrebbe aiutare a superare la mancanza di fiducia che i consumatori riservano verso beni rigenerati. Tale obbligo non sarebbe una novità assoluta per diversi Stati membri UE, in quanto alcuni fra essi, attualmente, prevedono già un nuovo periodo di garanzia dopo la riparazione o la sostituzione⁸¹.

Una politica di incentivo del rimedio riparatorio passa anche dalla rimozione degli ostacoli che impediscono, di fatto, la possibilità di ricorrere alla riparazione fai-da-te e alla riparazione indipendente.

78 *United Nations Environment Programme* (2011), "Recycling of Materials: A Status Report", accessibile al link wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8702

79 TERRY, E.: "A right", cit., p. 853.

80 Negli USA il problema è sorto per quanto riguarda i termini della garanzia commerciale di Apple. È stata avviata un'azione collettiva per la sostituzione di prodotti difettosi con prodotti ricondizionati laddove ciò non sarebbe stato chiaramente indicato nei termini della garanzia commerciale.

81 È il caso di Austria, Croazia, Danimarca (3 anni dopo la riparazione), Estonia, Grecia. Altri paesi prevedono un nuovo periodo di garanzia in caso di sostituzione (Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna).

Tali ostacoli possono essere di natura pratica e/o legale: vanno dalla mancanza di disponibilità di pezzi di ricambio all'irragionevole prezzo di questi ultimi sino alla presenza di parti incollate o di altre parti che ostacolano lo smontaggio⁸².

Inoltre, la mancanza di informazioni tecniche disponibili al pubblico sotto forma di manuali o informazioni sulla riparazione è particolarmente problematica per i dispositivi elettronici. Il "reverse engineering", ovvero la dissimulazione di un oggetto per estrarre la conoscenza necessaria, è solo una soluzione di ripiego in quanto costosa e dispendiosa in termini di tempo, soprattutto in considerazione del vasto numero di dispositivi elettronici diversi. A ciò si aggiunga che spesso le aziende invocano i diritti di proprietà intellettuale per impedire ai consumatori e ai riparatori indipendenti di accedere ai propri dispositivi elettronici.

Il ricorso al rimedio riparatorio potrebbe essere altresì stimolato attraverso incentivi fiscali. Si possono prendere in considerazione diverse opzioni: come un prelievo differenziato in funzione della riparabilità; detrazioni fiscali per i costi di riparazione o un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta. In Svezia le ultime due opzioni sono già state adottate⁸³.

VII. RIMEDIO RIPARATORIO: ULTIMI APPRODI.

Se questo è il quadro risultante dall'avvento della direttiva UE 2019/771, frutto della relativa proposta della Commissione risalente al 2015, va detto che in tempi recenti e in particolare successivamente alla crisi pandemica, le istituzioni euro-unitarie sembrano aver recepito le critiche provenienti dalla letteratura e avere preso più sul serio l'obiettivo, affermato nei trattati, di instaurazione di un mercato unico sostenibile.

Per avere contezza di questo cambio di passo, si può muovere dalla risoluzione del Parlamento europeo 2020/2021 del 25 novembre 2020 sul tema "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori"⁸⁴, che fornisce un chiaro esempio del ruolo che il diritto privato ricopre nella instaurazione di un simile mercato e che intende fornire delle indicazioni per la già preannunciata revisione della direttiva UE 2019/771. Sin dal primo considerando, la risoluzione pone al centro l'obiettivo dello sviluppo sostenibile: in esso, infatti, si legge che

82 Le "viti di sicurezza pentalobe" brevettate da Apple sono un noto esempio a questo proposito. Queste "viti di sicurezza" richiedono cacciaviti speciali per aprire il dispositivo, ostacolando così la riparazione indipendente o fai-da-te.

83 Nel 2017 la Svezia ha adottato una serie di misure fiscali volte a rafforzare le tecniche della riparazione, del riciclo e, in generale, dell'economia circolare. Specificamente, tali misure sono dirette a diminuire il costo delle riparazioni riducendo l'aliquota IVA su determinati beni (comprese biciclette, scarpe e vestiti) dal 25% al 12% e a consentire ai consumatori che scelgono di riparare i propri elettrodomestici di detrarre dalle tasse il 50% del costo del lavoro.

84 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020, cit.

«di fronte alla scarsità delle risorse naturali e all'aumento dei rifiuti, è imperativo introdurre modelli sostenibili di produzione e consumo che tengano conto dei limiti del pianeta, dando la priorità a un utilizzo più efficace e sostenibile delle risorse». La strategia che il Parlamento europeo suggerisce alla Commissione per l'instaurazione di un mercato unico sostenibile fa leva su diversi aspetti, come la durabilità, la riparabilità e la riutilizzabilità dei prodotti, i quali interessano il diritto dei contratti a più riprese.

Due sono gli istituti privatistici più coinvolti: le garanzie e le informazioni. Per quanto riguarda le prime, la sostenibilità rileva nella misura in cui a periodi di garanzia più lunghi corrispondono beni di maggiore durata. Per ciò che concerne le seconde, l'assunto – tipico della regolazione del mercato – è quello per cui al fine dell'instaurazione di un mercato sostenibile, caratterizzato da una gestione efficiente delle risorse, sia necessario porre il consumatore nelle condizioni di valutare un prodotto anche ponendo a mente la sua durata prevista e la sua riparabilità.

Un punto centrale nella strategia volta all'instaurazione di un mercato sostenibile come delineata dal Parlamento è poi rappresentato proprio dal c.d. *right to repair*. Ancora una volta, la risoluzione affronta il tema sul piano dell'informazione. Essa infatti afferma che le informazioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio, sugli aggiornamenti del software e sulla riparabilità del prodotto debbano essere messe a disposizione del consumatore in modo chiaro e facilmente leggibile al momento dell'acquisto. Per informazioni sulla riparabilità del prodotto, il Parlamento intende quelle relative al periodo stimato di disponibilità dalla data di acquisto, al prezzo medio dei pezzi di ricambio al momento dell'acquisto, ai tempi approssimativi raccomandati per la consegna e per la riparazione, alle informazioni sui servizi di riparazione e manutenzione, se del caso. Inoltre, la risoluzione suggerisce alla Commissione di rendere tali informazioni disponibili anche dopo l'acquisto, inserendole nella documentazione relativa al prodotto unitamente a una sintesi dei guasti riscontrati con maggiore frequenza e dei modi per ripararli (art. 10). Sempre al fine di incentivare la pratica della riparazione, la risoluzione prevede di rendere gratuito per i consumatori e per gli operatori – anche indipendenti – attivi nel settore delle riparazioni l'accesso alle informazioni necessarie per la manutenzione del bene (art. 11, lett. a) e obbligatorio per i venditori l'informazione circa la possibilità della riparazione (art. 10, lett. e).

Ancor più recente e mirata è la risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022⁸⁵ riguardante precipuamente il diritto alla riparazione.

85 Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sul diritto alla riparazione (2022/2515(RSP)), accessibile al link www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0126_IT.html

In un considerando (H) si segnala che «una serie di ostacoli impedisce ai consumatori di optare per la riparazione, tra cui la mancanza di informazioni, di accesso ai pezzi di ricambio, di standardizzazione e di interoperabilità o altri ostacoli tecnici, come pure i costi di riparazione».

Inoltre il Parlamento europeo: invita la Commissione a imporre ai fabbricanti di progettare i loro prodotti in modo tale che essi durino più a lungo e possano essere riparati in modo sicuro e che i loro componenti siano facilmente accessibili e rimovibili; sottolinea la necessità di garantire agli utenti finali e ai fornitori indipendenti di servizi di riparazione un migliore accesso ai pezzi di ricambio e ai manuali di istruzioni entro un termine ragionevole e a un costo ragionevole; insiste sul fatto che un adeguato “diritto alla riparazione” dovrebbe fornire agli attori del settore della riparazione, compresi i riparatori indipendenti, e ai consumatori accesso gratuito alle informazioni necessarie relative alla riparazione e alla manutenzione; sottolinea che, sebbene i consumatori abbiano il diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione dei beni difettosi ai sensi della direttiva sulla vendita di beni, nella pratica i consumatori scelgono solitamente la sostituzione rispetto alla riparazione, il che potrebbe essere dovuto all'elevato costo della riparazione; chiede pertanto alla Commissione di proporre, nella sua iniziativa sul diritto alla riparazione, una serie di misure volte a promuovere e incoraggiare i consumatori, i produttori e i commercianti a optare per la riparazione piuttosto che per la sostituzione; osserva che la prossima revisione della direttiva sulla vendita di beni potrebbe includere, tra l'altro, misure volte a incoraggiare i consumatori a scegliere la riparazione anziché la sostituzione, come l'obbligo di prevedere un prodotto sostitutivo durante la riparazione di determinati prodotti.

In definitiva, si dà effettiva rilevanza, per la prima volta, al rimedio sostenibile per eccellenza, cioè quello riparatorio, sollecitando una revisione del piano rimediale nella direzione di una gerarchizzazione dei rimedi.

A ben vedere, va anche detto che i grandi colossi della tecnologia⁸⁶ si sono spesso opposti fermamente ad alcune proposte di legge sul diritto alla riparazione. E quelle approvate in Europa e UK hanno suscitato non poche critiche, nelle associazioni dei consumatori, perché ritenute inadeguate⁸⁷. Innanzitutto perché

86 Quali Microsoft, Apple, Amazon.

87 Il 1° marzo 2021, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2021/341 il quale stabilisce che lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e schermi (compresi i televisori), fonti di luce e apparecchiature di controllo separate debbano essere fabbricati in modo da essere più facilmente riparabili e avere una maggiore durata (richiedendo ai produttori di mettere a disposizione dei riparatori professionali pezzi di ricambio e manuali di riparazione). A partire dal 1° settembre 2021, anche gli alimentatori esterni, le fonti di luce e le apparecchiature di controllo sono sottoposti a questi obblighi. Il Regno Unito è stato uno dei primi Stati ad allinearsi in modo sostanziale a queste misure dell'UE. Le disposizioni della Direttiva Ecodesign per i prodotti connessi all'energia e le Norme sull'informazione energetica 2021, note anche come norme sul “Diritto alla riparazione”, sono state ratificate dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna (UK) il 1° luglio 2021.

sono norme che si applicano solo a determinati elettrodomestici. In secondo luogo, perché non c'è nulla che impedisca ai produttori di effettuare riparazioni eccessivamente costose applicando prezzi elevati per le parti o raggruppando le parti in modo che le sezioni debbano essere sostituite insieme.

Il sasso nello stagno pare l'abbia lanciato Apple. L'azienda di Cupertino ha annunciato il *Self Service Repair* (riparazioni *self-service*) che permetterà ai clienti, anche italiani, che si sentono in grado di effettuare una riparazione, di accedere ai ricambi originali dei dispositivi e agli strumenti Apple⁸⁸.

Microsoft, a ruota, ha annunciato che studierà modi e metodi per ridurre il suo impatto ambientale, rendendo i suoi prodotti più facili da riparare.

A differenza del legislatore euro-unitario, come visto ancora in ritardo nell'implementare una politica rimediabile che sia pienamente in linea con il carattere sostenibile che i trattati impongono al mercato unico, legislatori nazionali hanno adottato forme di tutela coerenti con l'obiettivo del mercato sostenibile. In particolare, l'ordinamento francese si è dotato di una legge che, intervenendo sul *Code de l'Environnement* e sul *Code de la Consommation*, introduce diverse discipline rilevanti nella regolazione del mercato sostenibile.

Tra le diverse disposizioni inserite dalla *Loi n° 2020-105*⁸⁹ nel *Code de l'Environnement* di particolare interesse è il nuovo art. L.541-9-2 che introduce l'indice di riparabilità ("*indice de réparabilité*"), idoneo a informare i consumatori circa la possibilità di riparare il bene. Tutti i produttori, importatori, distributori o altri soggetti che introducono sul mercato prodotti elettrici sono pertanto obbligati a comunicare al venditore tale indice (nonché i parametri impiegati per la determinazione), il quale verrà poi comunicato, per il tramite di etichette e al momento dell'acquisto, dal venditore al consumatore. A partire dal gennaio 2024, tale obbligo verrà modificato: in luogo dell'indice di riparabilità, si dovrà fare riferimento a un indice di sostenibilità ("*indice de durabilité*"), idoneo a rappresentare le caratteristiche del bene relative alla affidabilità e solidità del prodotto.

Con riferimento, invece, alle diverse norme inserite dalla *Loi n° 2020-105* nel *Code de la Consommation*, merita richiamare le disposizioni in materia di riparazione. Al fine di favorire il ricorso a questo rimedio, il legislatore francese ha previsto, per un verso, che tutti i prodotti riparati in costanza di garanzia legale beneficino di una estensione di sei mesi e, per altro verso, che, qualora la riparazione non possa

88 La novità è in atto dal 6 dicembre 2022. I clienti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Svizzera e Regno Unito possono acquistare parti e strumenti originali Apple nonché hanno accesso diretto ai manuali di riparazione.

89 *Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire* (il testo è accessibile al link www.legifrance.gouv.fr)

essere effettuata dal professionista, il bene dato in sostituzione di quello difettoso sia coperto da una garanzia annuale (art. L. 217-9). In secondo luogo la *Loi* n° 2020-105 è intervenuta anche nella disciplina sull'obsolescenza programmata prevista dal *Code de la Consommation*, introducendo uno specifico divieto per i produttori dal rendere impossibile la riparazione o la rigenerazione di apparecchi (art. L.441-3). Tale divieto ha il chiaro intento di consentire la riparazione del bene anche fuori dai circuiti ufficiali del soggetto che ha immesso sul mercato il bene⁹⁰.

VIII. ALLA RICERCA DI UN NUOVO EQUILIBRIO.

È innegabile che il diritto euro-unitario vigente segni ancora oggi un forte ritardo rispetto all'obiettivo di dare concretezza al progetto di un mercato unico sostenibile.

Sono maturi i tempi perché nella disciplina del rapporto tra consumatore e professionista succeda quello che da tempo auspica una parte della dottrina. Ovverosia che si imponga finalmente la ricerca di un nuovo "equilibrio", che non necessiti più soltanto di una equivalenza delle prestazioni. Un equilibrio che, prescindendo dalle valutazioni di mercato relative al bene o al servizio, tenga in considerazione anche gli interessi non patrimoniali del consumatore⁹¹.

Ed è proprio questo di cui ha bisogno il diritto dei consumi per imboccare la via della sostenibilità: di rimedi di più ampio respiro da incentivare rispetto ai dispositivi di tutela ancora modellati su interessi individuali, incapaci perciò di attivare quelle dinamiche più ampie alle quali aspira il "consumatore ecologico".

In tal senso la valorizzazione di durabilità, riparabilità e riutilizzabilità del prodotto dovrebbe incoraggiare investimenti tesi ad assicurare che gli interventi di riparazione siano non solo materialmente eseguibili, ma anche economicamente sostenibili per il venditore che, perciò, si troverebbe a preferire un intervento sulla *res* già consegnata in luogo della sua sostituzione con una diversa. Nella stessa direzione, un'espressione di generale preferenza per il rimedio indicato potrebbe a sua volta incentivare la produzione di beni più facilmente riparabili o aggiornabili a scapito di prodotti *disposable* o ad obsolescenza programmata⁹².

90 IMBRUGLIA, D.: "La sostenibilità", cit., pp. 365-366.

91 PERLINGIERI, P.: "Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti", *Rassegna di diritto civile*, 2001, pp. 348 ss.; *Id.*: *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, pp. 3 ss.; *Id.*: "L'interesse non patrimoniale e i contratti", *Annali della Facoltà di Economia di Benevento*, 2012, pp. 25 ss.

92 BARENGHI, A.: "Osservazioni", cit., *Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo, Contratto e impresa*, 2020, p. 812, il quale osserva che i parametri della durabilità e della sostenibilità del prodotto potrebbero essere annoverati tra gli elementi che il venditore potrebbe addurre per rifiutare la sostituzione a vantaggio della riparazione. L'A. nota però altresì che, nonostante l'importanza attribuita dal Considerando (nn. 32 e 48) alla durabilità del prodotto e alla sostenibilità del rimedio, «[I]a circostanza che l'art. 13, comma 2, non contenga alcun riferimento a questo aspetto è quindi indice del carattere

Un diritto dei consumatori a prova di futuro non può più concentrarsi esclusivamente sugli interessi economici dei consumatori, ma deve mirare anche alla sostenibilità al fine di conciliare gli obiettivi dell'art. 11 TFUE (sviluppo sostenibile) e dell'art. 12 TFUE (protezione dei consumatori).

L'inseparabilità fra interessi individuali e interessi generali deve ispirare la ricerca di questo nuovo equilibrio.

solo declamatorio di tale riferimento, essendo quantomeno dubbio che l'interprete possa far leva sulle precisazioni del considerando per introdurre anche il riferimento a questi elementi nella valutazione dei comportamenti e delle pretese delle parti».

BIBLIOGRAFIA

ADDIS, F.: "Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni, regolati nella nuova Direttiva (UE) 2019/771", *Rivista Nuovo Diritto Civile*, 2020, pp. 5 ss.

ADDIS, F.: "Sulla distinzione tra regole e principi", *Europa e diritto privato*, 2016, p. 1043.

ALPA, G.: "Aspetti della nuova disciplina delle vendite nell'Unione europea", *Contratto e impresa*, 2019, num. 3, pp. 825 ss.

BACHIORRI, A.: "Agenda 2030: un'opportunità per costruire insieme un futuro sostenibile", *Quaderni di ricerca sull'artigianato*, 2020, num. 3, p. 305.

BARENGHI, A.: "Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita dei beni di consumo", *Contratto e impresa*, 2020, pp. 806 ss.

BERTELLI, F.: "CSR Communication e consumo responsabile: un circolo virtuoso per la Circular Economy?", in LANNI, S.: *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Giappichelli, Torino, p. 195.

BERTELLI, F.: "«Dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore», conformità oggettiva ed economia circolare", in AA.VV.: *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo* (a cura di G. DE CRISTOFARO), Giappichelli, Torino, 2022, p. 223.

BERTELLI, F.: *Le dichiarazioni di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 45.

BERTI DE MARINIS, G.: *Disciplina del mercato e tutela dell'utente nei servizi pubblici economici*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, pp. 183 ss.

BETTI, E.: *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*, Giuffrè, Milano, 1949, pp. 34 ss.

BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico* (1950), rist., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994, p. 48.

BIANCA M.C.: "Article 3: Rights of the consumer", in AA.VV., *EU Sales Directive – Commentary* (a cura di M.C. BIANCA e S. GRUNDMANN), Intersentia, Antwerpen, 2002, pp.149-168.

BIFULCO, R.: *La responsabilità giuridica verso le generazioni future tra autonomia della morale e diritto naturale laico*, in AA.Vv.: *Diritti e costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite* (a cura di A. D'ALOIA), Giuffrè, Milano, 2003, p. 171.

BUSNELLI, F.D.: "La persona nell'interazione tra norme di diritto internazionale e principi di diritto privato «costituzionalizzato»", in AA.Vv., *L'incidenza del diritto internazionale sul diritto civile*, Atti del 5° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., Capri 25-27 marzo 2010, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, pp. 43 ss.

BUSNELLI, F.D.: "Solidarietà: aspetti di diritto privato", *Iustitia*, 1999, pp. 435 ss.

CACCAVALE, C.: "Per un diritto sostenibile", in AA.Vv.: *Crisi della legge e produzione privata del diritto* (a cura di G. CONTE e M. PALAZZO), Giuffrè, Milano, 2018, pp. 241 ss.

CAFAGNO, M.: "Cambiamenti climatici tra strumenti di mercato e potere pubblico", in AA.Vv.: *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile* (a cura di G.F. CARTEI), Giappichelli, Torino, 2013, pp. 105 ss.

CAPALDO, G.: "Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile", *Persona e mercato*, 2020, pp. 334 ss.

CAPOBIANCO, E.: "Globalizzazione, mercato, contratto", *Persona e mercato*, 2017, num. 3, pp. 133-143.

CAPOBIANCO, E. e FANTINI, A.: "Rischio pandemia e diritto dei contratti", in AA.Vv.: *La differenza e l'ostacolo* (a cura di L. NUZZO e S. TOMMASI), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, p. 136.

CAPRA, F. e MATTEI, U.: *The Ecology of Law. Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Berrett-Koehler, Oakland, 2015, pp. I ss.

CARRIGAN M. e ATTALLA A.: "The Myth of the Ethical Consumer – Do Ethics Matter in Purchase Behaviour?", *JCM*, 2001, pp. 560 ss.

CARTABIA, M. e SIMONCINI, A.: "Introduzione", in Id.: *La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 13.

CARVALHO, J.M.: "Sale of Goods and Supply of Digital Content and Digital Services. Overview of Directives 2019/770 and 2019/771", *Journal of European Consumer and Market Law*, 2019, pp. 194 ss.

CARVALHO, J.M.: "The premature obsolescence of the new deal for consumers", *Journal of European Consumer and Market Law*, vol. 10, num. 3, p. 87.

CATERINI, E.: *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018.

CATERINI, E.: "Sustainability and Civil Law", *The Italian law journal*, 2018, pp. 289 ss.

CICALA, R.: Produttività, solidarietà e autonomia privata, *Rivista di diritto civile*, 1972, p. 298.

CIOCIA, M.A.: "Circolarità economica e trasparenza del prodotto", *The European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2022, num. 1, *passim*.

CIRILLO F.: "La sostenibilità come diritto delle generazioni presenti?", in LANNI, S.: *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Giappichelli, Torino, pp. 139-140.

COLLINS, H.: "Conformity of goods, the network society, and the ethical consumer", *European Private Law*, 2014, p. 633.

D'ALOIA, A.: "voce Generazioni future (diritto costituzionale)", in D'AMBROSIO, R.: *Enciclopedia del diritto - Annali IX*, pp. 331 ss.

D'ALOIA, A.: "Costituzione e protezione delle generazioni future?", in AA.VV.: *Responsabilità verso le generazioni future* (a cura di F. CIARAMELLI e F.G. MENGA), Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 293 ss.

DE CRISTOFARO, G.: "Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari b-to-c: l'attuazione della dir. UE 2019/771", *Rivista di diritto civile*, 2021, pp. 206 ss.

DE FRANCESCHI, A.: *La vendita di beni con elementi digitali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, *passim*.

DI RAIMO, R.: "Date a Cesare (soltanto) quel che è di Cesare. Il valore affermativo dello scopo ideale e i tre volti della solidarietà costituzionale", *Rassegna di diritto civile*, 2014, pp. 1082 ss.

DI RAIMO, R. e MIGNONE, C.: "Strumenti di finanziamento al Terzo settore e politiche di intervento locale nella «società inclusiva» europea. (Dalla filantropia alla finanza alternativa)", *Giustizia civile*, 2017, pp. 139 ss.

DI SABATO, D.: "Diritto privato, rapporti economici, sostenibilità ecologica", 25 *Cardozo Electr. L. Bull.*, 2019, pp. 1 ss.

DOSTOEVSKIJ, F.M.: *I fratelli Karamàzov*, Sansoni, Firenze, 1966.

GAETA, M.C.: "Il problema della tutela giuridica della natura: un'analisi comparata tra Italia e Stati dell'America Latina", *Rivista Nuovo Diritto Civile*, 2020, num. 4, pp. 313 ss.

GRASSI, S.: "La Costituzione siamo noi", *Nomos*, 2017, num 1, p. 11.

IMBRUGLIA, D.: "La sostenibilità dei rimedi consumeristici nella direttiva 771/2019/UE e oltre", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, num. 16, p. 358.

IMBRUGLIA, D.: "Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori", *Persona e mercato*, 2021, num. 3, pp. 190 ss.

JANSEN, S.: "Hiërarchie der remedies in de consumentenkoop: EU vs VS", *TPR*, 2017, num. 1, p. 211.

JORDAN, A., GRAVEY, V. e ADELLE, C.: "EU Environmental Policy at 50: Retrospect and Prospect", in ID.: *Environmental Policy in the EU*, Routledge, London-New York, 2021, pp. 357 ss.

LENER, A.: "Ecologia, persona, solidarietà: un nuovo ruolo del diritto civile", in AA.VV.: *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona* (a cura di N. LIPARI), Roma-Bari, 1974, pp. 337 ss.

LIONELLO, L.: "Il Green Deal europeo. Inquadramento giuridico e prospettive di attuazione", *Jus*, 2020, num. 2, pp. 105 ss.

LIPARI, N.: *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Studium, Roma, 2004.

LIPARI, N.: "Il senso della Costituzione. La cultura della solidarietà nella Costituzione italiana", *Parlamento*, 1989, pp. 16 ss.

LIPARI, N.: "«Spirito di liberalità» e «spirito di solidarietà»", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1997, pp. 1 ss.

LUCARELLI, F.: *Solidarietà e autonomia privata*, Jovene, Napoli, 1970, pp. 92 ss.

LUHMANN, N. e DE GIORGI, R.: *Teoria della società*, Franco Angeli, Milano, 1992.

MABELLINI, S.: "La sostenibilità in campo ambientale e i diritti delle generazioni future: un'ulteriore prova delle capacità palingenetiche dell'art. 9, comma 2, Cost.", *Diritto e società*, 2, 2018, pp. 151 ss.

MAITRE-EKERN, E.: "The choice of regulatory instruments for a circular economy", in AA.Vv.: *Environmental Law and Economics* (a cura di K. MATHIS, B. HUBER), Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2017, pp. 315 ss.

MAK, V. e TERRY, E.: "Circular Economy and Consumer Protection", *Journal of Consumer Policy*, 2020, num. 43, pp. 235 ss.

MATERA, D.M.: "Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135-bis cod. cons. e nella Dir. 771/2019", *Rivista di diritto privato*, 2022, num. 3, pp. 458-459.

MATTEI, U.: *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

McCOLLOUGH, J.: "The disappearing repair trades", *International Journal of Consumer Studies*, vol. 33, num. 6, 2009, p. 625.

MEADOWS, D.H., MEADOWS, D.L., RANDERS, J. e BEHRENS, III W.W.: *The Limits to Growth*, Universe Books, New York, 1972.

MEZZASOMA, L.: "Consumatore e Costituzione", *Rassegna di diritto civile*, 2015, num. 1, pp. 311 ss.

MICKLITZ, H.W.: "Squaring the circle? Reconciling consumer law and the circular economy", *Journal of European Consumer and Market Law*, 2020, vol. 8, num. 6, pp. 229-237.

MIGNONE, C.: "Diritti e sostenibilità. una ricostruzione per immagini", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2021, num. 14, pp. 210 ss.

MIGNONE, C.: Relazione dal titolo "Homo oeconomicus, homo ecologicus, homo digitalis. Towards a sustainable consumer law", *Summer School "Consumer Rights and Europe's Digital Future"*, tenutasi a Lecce il 10 maggio 2022.

MÖLLERS, T.M.J.: "The Weaknesses of the Sale of Goods Directive – Dealing with Legislative Deficits", *Jus civile*, 2020, p. 1186.

MONTEDURO, M. e TOMMASI, S.: "Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ed esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria", in AA.Vv.: *Benessere e regole di rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.D.i.C. in ricordo di G. Gabrielli, Napoli 8-9-10 maggio 2014, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, pp. 161 ss.

PAGLIANTINI, S.: "Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE 2019/771", *Giurisprudenza Italiana*, 2020, pp. 230 ss.

PAGLIANTINI, S.: *Il diritto privato europeo in trasformazione. Dalla direttiva 771/2019/UE alla direttiva 633/2019/UE e dintorni*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 8 ss.

PARENTE, F.: "La persona e l'assetto delle tutele costituzionali", in G. LISELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. 1 ss.

PARISI, G.: *In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi*, Rizzoli, Milano, 2021.

PENNASILICO, M.: "Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale", *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2017, p. 6

PENNASILICO, M.: "Dal "controllo" alla "conformazione" dei contratti: itinerari della meritevolezza", *Contratto e impresa*, 2020, num. 2, pp. 824 ss.

PENNASILICO, M.: "Economia circolare e diritto: ripensare la 'sostenibilità'", *Persona e mercato*, 2021, num. 4, pp. 715 ss.

PENNASILICO, M.: "Recensione a E. Caterini, Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale", *Rassegna di diritto civile*, 2018, pp. 1511 ss.

PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi 'ecologica' del contratto", *Persona e mercato*, 2015, num. 1, pp. 37 ss.

PERLINGIERI, C.: "Nuove forme di partecipazione politica e «metodo democratico»", *Rassegna di diritto civile*, 2018, pp. 873 ss.

PERLINGIERI, G.: "Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 *ter c.c.*", *Foro napoletano*, 2014, p. 63.

PERLINGIERI, G.: *Portalis e i «miti» della certezza del diritto e della c.d. «crisi» della fattispecie*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, *passim*.

PERLINGIERI, G.: "«Sostenibilità», ordinamento giuridico e «retorica dei diritti». A margine di un recente libro", *Il Foro napoletano*, 2020, num. 1, pp. 101-118.

PERLINGIERI, P.: "Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente", *Rassegna di diritto civile*, 2005, *passim*.

PERLINGIERI, P.: "«Depatrimonializzazione» e diritto civile", in *Id.: Scuole, tendenze, metodi*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1988, pp. 173 ss.

PERLINGIERI, P.: "Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti", *Rassegna di diritto civile*, 2001, pp. 348 ss.

PERLINGIERI, P.: "I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici", *Rivista giuridica del Molise e del Sannio*, 2000, pp. 11 ss.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3^a ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 433 ss.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, pp. 3 ss.

PERLINGIERI, P.: "L'interesse non patrimoniale e i contratti", *Annali della Facoltà di Economia di Benevento*, 2012, pp. 25 ss.

PERLINGIERI, P.: "La sussidiarietà nel diritto privato", *Rassegna di diritto civile*, 2016, pp. 687 ss..

PERLINGIERI, P.: "Mercato, solidarietà e diritti umani", *Rassegna di diritto civile*, 1995, pp. 82 ss.

PERLINGIERI, P.: "Principio personalista, dignità umana e rapporti civili", *Annali della SISDiC 2020*, pp. 1 ss.

PLAIA, A.: "La garanzia convenzionale nella vendita al consumo", *Rivista di diritto civile*, 2005, p. 159.

POLIDORI, S.: "Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale", in AA.Vv.: *Fonti, metodo e interpretazione. Primo incontro di studio dell'associazione dei dottorati di diritto privato* (a cura di G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, pp. 391 ss.

PORENA, D.: *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 172 ss.

PUGLIATTI, S.: *Teoria dei trasferimenti coattivi*, Casa Tipografica Ettore Silva, Messina, 1931, p. 111.

QUARTA, A.: "Contenuti digitali e beni con elementi digitali: c'è ancora posto per la proprietà privata?", in AA.Vv.: *Questioni attuali in tema di commercio elettronico* (a cura di T. PASQUINO, A. RIZZO e M. TESCARO), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, pp. 46 ss.

QUARTA, A.: "Per una teoria dei rimedi nel consumo etico. La non conformità sociale dei beni tra vendita e produzione", *Contratto e Impresa*, 2021, num. 2, p. 523.

RAWORTH, K: *L'economia della ciambella. Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo*, Edizioni Ambiente, Milano, 2020, p. 373.

RIZZO, V.: "Contratto e costituzione", *Rassegna di diritto civile*, 2015, pp. 349 ss.

RODOTÀ S.: *Dal soggetto alla persona*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp. 26 ss.

RODOTÀ S.: "Il nuovo Habeas Corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione", in AA.VV.: *Tratt. bio-dir. Rodotà e Zatti, Ambito e fonti del biodiritto* (a cura di S. RODOTÀ e M. TALLACCHINI), Giuffrè, Milano, 2010, pp. 169 ss..

RODOTÀ, S.: *Le fonti di integrazione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1969.

RODOTÀ, S.: *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 36.

SCIANCELEPORE, G.: "Le dimensioni della sostenibilità", *Iura and Legal System*, 2020, num. 1, p. 8.

SMITH, A.: *Teoria dei sentimenti morali*, ediz. it., BUR, Milano, 1995.

STANZIONE, P.: *La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999.

STAUDENMAYER, D.: "The Directive on the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees – A Milestone in the European Consumer and Private Law", *ERPL*, 2000, pp.547-554.

TERRYN, E.: "A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law", *European Review of Private Law*, 2019, num. 4, pp. 851 ss.

TOPALL, I, NART S., AKAR C. e ERKOLLAR A., "The Effect of Greenwashing on Online Consumer Engagement: A Comparative Study in France, Germany, Turkey, and the United Kingdom", *Business Strategy and the Environment*, 2020, pp. 465 ss.

TORELLI, R., BALLUCCHI F. e LAZZINI A.: "Greenwashing and Environmental Communication: Effects on Stakeholders' Perceptions", *Business Strategy and the Environment*, 2020, pp. 407 ss.

TRENTMANN, F.: *The Empire of Things. How we Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-First*, Penguin Books, London, 2016.

VAN GOOL, E. e MICHEL, A.: "The New Consumer Sales Directive 2019/771 and Sustainable Consumption: a Critical Analysis", *Journal of European Consumer and Market Law*, vol. 10, num. 4, 2021, pp. 136-147.

VENHERPE, J.: "White Smoke, but Smoke Nonetheless: Some (Burning) Questions Regarding the Directives on Sale of Goods and Supply of Digital Content", *European Review of Private Law*, 2020, pp. 251 ss.

VETTORI, G.: *Contratto e rimedi. Verso una società sostenibile*, Cedam, Padova, 2021, p. 60.

VETTORI, G.: "Diritti e coesione sociale. Appunti per il seminario fiorentino del giorno 8 giugno 2012", *Persona e mercato*, 2012, p. 4.

VETTORI, G.: "Persona e mercato al tempo della pandemia", *Persona e mercato*, 2020, num. 1, p. 6.

VETTORI, G.: "Verso una società sostenibile", *Persona e mercato*, 2021, num. 3, pp. 464 ss.

VITERBO, F.G.: "Bisogni primari della persona e diritti inviolabili: limiti dell'autonomia individuale e collegiale", in AA.VV.: *Destinazioni d'uso e discipline inderogabili nel condominio* (a cura di M. COSTANTINO, A. DE MAURO, V. COLONNA, P. LISI e F.G. VITERBO), Giuffrè, Milano, 2014, pp. 147-193.